

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 3396**

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”

Sintesi del contenuto con le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio

**EDIZIONE PROVVISORIA**

luglio 2012  
n. 382



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci	<u>_2581</u>
Silvia Ferrari	<u>_2103</u>
Simone Bonanni	<u>_2932</u>
Luciana Stendardi	<u>_2928</u>
Michela Mercuri	<u>_3481</u>
Beatrice Gatta	<u>_5563</u>

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta	<u>_2057</u>
Letizia Formosa	<u>_2135</u>
Anna Henrici	<u>_3696</u>
Gianluca Polverari	<u>_3567</u>

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 3396**

“Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”

Sintesi del contenuto con le modifiche proposte dalla Commissione Bilancio

**EDIZIONE PROVVISORIA**

luglio 2012  
n. 382



## AVVERTENZA

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, è stato presentato al Senato in data 6 luglio 2012 (Atto Senato 3396) ed assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) per l'esame in sede referente il 9 luglio 2012, previi pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubblica istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanità), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea) e Questioni regionali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio è stato pubblicato un avviso di rettifica.

L'esame presso la commissione bilancio, iniziato il 12 luglio e concluso nella seduta pomeridiana del 27, ha visto l'approvazione di numerosi emendamenti.

Il presente *dossier* dà succintamente conto del contenuto degli articoli del decreto-legge e degli emendamenti approvati dalla Commissione. Si segnala che, per celerità, il *dossier* è stato realizzato sulla base di **bozze non corrette degli emendamenti**.

Per una analitica illustrazione del decreto-legge, si rinvia ai *dossier* del Servizio studi n. 374/I (testi a fronte delle novelle) e n. 374/II (schede di lettura), nonché al *dossier* n. 135 del Servizio bilancio.



## Indice delle sintesi

SINTESI DEL CONTENUTO .....	9
<b>Articolo 1</b>	
(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure) .....	11
<b>Articolo 2</b>	
(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni) .....	17
<b>Articolo 3</b>	
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive) .....	24
<b>Articolo 3-bis</b>	
(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) .....	29
<b>Articolo 4</b>	
(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche) .....	31
<b>Articolo 5</b>	
(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) .....	40
<b>Articolo 6</b>	
(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici) .....	44
<b>Articolo 7</b>	
(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) .....	46
<b>Articolo 8</b>	
(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali) .....	53
<b>Articolo 9</b>	
(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi) .....	54
<b>Articolo 10</b>	
(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio) .....	56
<b>Articolo 11</b>	
(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione) .....	58
<b>Articolo 12</b>	
(Soppressione di enti e società) .....	59
<b>Articolo 13</b>	
(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale) .....	68

<b>Articolo 14</b> <i>(Riduzione delle spese di personale).....</i>	69
<b>Articolo 15</b> <i>(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) .....</i>	73
<b>Articolo 16</b> <i>(Riduzione della spesa degli enti territoriali).....</i>	79
<b>Articolo 16-bis</b> <i>(Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale) .....</i>	86
<b>Articolo 17</b> <i>(Riordino delle province e loro funzioni).....</i>	88
<b>Articolo 18</b> <i>(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio).....</i>	92
<b>Articolo 19</b> <i>(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) .....</i>	100
<b>Articolo 20</b> <i>(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali) .....</i>	102
<b>Articolo 21</b> <i>(Riduzione dell'IVA).....</i>	102
<b>Articolo 22</b> <i>(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico) .....</i>	102
<b>Articolo 23</b> <i>(Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili).....</i>	103
<b>Articolo 24</b> <i>(Copertura finanziaria).....</i>	111
<b>Articolo 24-bis</b> <i>(Clausola di salvaguardia).....</i>	112

## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## Articolo 1

*(Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure)*

**Em. 1.1000, 1.92, 1.128 e relativi subemendamenti**

L'**articolo 1, commi 1-18 e 25**, disciplina il mercato degli acquisti della pubblica amministrazione. I **commi 19-20** prevedono un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili. I **commi 21-22** impongono alle amministrazioni centrali dello Stato la riduzione, a decorrere dall'anno 2012, delle spese per acquisto di beni e servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del decreto-legge. Il **comma 23** esclude gli enti del servizio sanitario nazionale dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi 5 (*che però è stato espunto da un avviso di rettifica pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale*) e 24. Il **comma 24** implementa le funzioni dei dirigenti generali dello Stato, in ordine al contrasto dei fenomeni corruttivi. Il **comma 26** prevede risparmi nell'ambito del Ministero della giustizia, con riferimento alle intercettazioni, alla ristrutturazione delle sedi giudiziarie ed alle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria.

La Commissione ha approvato l'**emendamento 1.1000**, come modificato da vari subemendamenti, che novella l'articolo 1 (si rileva che novelle all'articolo 1 sono recate anche dall'emendamento 1.92).

**La lettera a)** contiene due novelle. La prima si riferisce al **comma 1, primo periodo**, rinviandone l'applicabilità ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. La seconda sottrae le centrali di acquisto regionali dall'applicazione degli obblighi di utilizzare le convenzioni Consip S.p.A., pur dovendo tener conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip S.p.A.

**La lettera b)** sostituisce **il comma 2**, il quale, al primo periodo, introduce “*a contrario*” un criterio di partecipazione alle gare, vietando quelli che escludano le piccole e medie imprese. Il secondo periodo, conseguentemente, prevede l'illegittimità di criteri fissassero, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. Il terzo periodo abroga l'articolo 11, comma 6 del decreto-legge 98/2011 che prevede, laddove non si ricorra alle convenzioni quadro stipulate da Consip, la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità, che costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

**Il nuovo testo del comma 2** aggiunge un periodo all'articolo 2, comma 1-bis del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2012) in base al quale i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali

da non escludere le piccole e medie imprese. Il menzionato articolo 2 (Principi) comma 1-bis, del codice, dispone che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

**La lettera c)** reca novelle al menzionato codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; in particolare al Titolo I (Contratti di rilevanza comunitaria) della Parte II (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

**La lettera c) primo trattino** novella **il comma 13, dell'articolo 37** (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) che è collocato nell'ambito del Capo recante “Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento”. Il menzionato comma 13 prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. La novella limita tale disposizione ai contratto aventi ad oggetto lavori e non anche, quindi, servizi o forniture.

**La lettera c) secondo trattino** aggiunge un periodo al **comma 2 dell'articolo 41** (Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi). Il testo vigente 2 dispone che le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere; i bilanci dell'impresa partecipante alla gara non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Il nuovo periodo dichiara l'illegittimità di criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso alla gara connessi al fatturato aziendale.

**La lettera c) terzo trattino** aggiunge un periodo al **comma 1, dell'articolo 75** (Garanzie a corredo dell'offerta) che è collocato nel Capo recante “Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte”; il comma 1, prevede che l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Il nuovo periodo dispone che nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

**La lettera c) quarto trattino** aggiunge **un periodo dopo il primo del comma 1, dell'articolo 113** (Cauzione definitiva) che è collocato nel Capo recante “Principi relativi all'esecuzione del contratto”. Nel testo vigente, l'articolo 113, primo periodo, prevede che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale; il secondo

periodo dispone che in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; il terzo periodo prevede che ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; il quarto periodo riduce del cinquanta per cento la garanzia per le imprese certificate, secondo quanto previsto dall'75, comma 7. Il nuovo periodo collocato dopo il vigente primo periodo dispone che fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo (cioè il vigente secondo periodo) nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e` fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

**La lettera d)** sostituisce **il comma 7** il quale fissa a livello normativo le tipologie di beni per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta) sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento:

- energia elettrica;
- gas;
- carburanti rete e carburanti extra-rete;
- combustibili per riscaldamento;
- telefonia fissa e telefonia mobile.

Un elenco parzialmente coincidente è previsto in un atto amministrativo che ha dato attuazione alla normativa in materia di acquisti centralizzati (D.M. 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 123 del 28 maggio 2012).

Il nuovo testo:

- limita l'applicazione del comma 7 alle amministrazioni statali;
- in alternativa consente di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
- esclude l'applicabilità del comma 7 alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento;
- consente la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli affidamenti conseguano:
  - ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza;
  - a procedure di evidenza pubblica;
  - prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali:

- in tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.
- la mancata osservanza delle disposizioni del comma 7 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

**La lettera e)** sostituisce **il comma 14**, il quale consente a Consip S.p.A. ed alle centrali di committenza regionali di stipulare convenzioni aventi durata fino al 30 giugno 2013 con gli operatori economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

Il nuovo testo:

- limita l'applicabilità del comma 14 al caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, che viene sostituito dalla lettera f) dell'emendamento 1.1000 in commento;
- dispone che gli operatori economici con cui stipulare la nuova convenzione, siano sempre i primi tre migliori offerenti dell'originaria procedura, ma che siano interpellati in modo progressivo.

**La lettera f)** sostituisce **il comma 15**, il quale si riferisce alle convenzioni Consip:

- alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile ricorrere;
- le cui procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012.

Per tali convenzioni le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Il nuovo testo:

- esclude dall'ambito applicativo le convenzioni le cui procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012;
- fa decorrere l'incremento della quantità ovvero dell'importo originario dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012;
- implementa la decorrenza dell'eventuale recesso dell'aggiudicatario, prevedendo, oltre al termine relativo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (relativamente alle

convenzioni già in essere) il termine relativo alla data di comunicazione dell'aggiudicazione (relativamente alle convenzioni future).

**La lettera g)** novella **il comma 16**, il quale proroga la durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 (sostituito dalla precedente lettera f) fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali e consente all'aggiudicatario la facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.

Il nuovo testo:

- fa decorrere la proroga dalla data di esaurimento della Convenzione originaria;
- esclude la proroga se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.

**Le lettera h)** inserisce **un nuovo comma 16-bis** che aggiunge un nuovo periodo al comma 1, dell'articolo 26, della legge 488/1999 il quale consente:

- in casi di particolare interesse per l'amministrazione;
- la stipula di convenzioni, con una o più imprese;
- alle condizioni contrattuali:
  - maggiorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

*Si rileva la tautologia della formulazione, perché se c'è già un offerente "migliore" non dovrebbe poter esistere chi possa essere proporre condizioni contrattuali "maggiorative" nell'ambito della medesima procedura.*

**Le lettera i)** novella **il comma 18**, il quale consente a Consip S.p.A. di disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.

A tale previsione è aggiunto che:

- Consip S.p.A. possa utilizzare il sistema informatico di *e-procurement* per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19 (dismissione dei beni mobili)
- il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement*, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.

**La lettera l)** novella **il comma 26** che demanda al Ministero della giustizia l'adozione di misure volte alla razionalizzazione (in **neretto** le novelle):

- dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro (**aumentati a 25**) per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013;
- della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni (**aumentati a 40 milioni**) per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013;
- delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013.

I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei ministeri, di cui al comma 21.

**La lettera m)** aggiungere **un nuovo comma**, in base al quale, al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato:

- i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi;
- sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati;
- nello stesso periodo sono ridotti almeno del 5 per cento i costi unitari per:
  - l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011;
  - la manutenzione
    - di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali ove possibile
    - di prodotti software.

**Il comma 21** dell'articolo 1 come **modificato dalla Commissione (em. 1.92)** prevede che le amministrazioni centrali dello Stato assicurino, a decorrere dal 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi e che una quota di tale riduzione sia rapportata agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti. Tale riduzione deve tenere conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario individuato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012.

La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero resta determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto.

La Commissione ha approvato **l'emendamento 1.128, che aggiunge un nuovo comma all'articolo 1** relativamente al concorso finanziario dello Stato alle spese per gli interventi conservativi dei beni culturali effettuati volontariamente dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento e fino al 31 dicembre 2015, viene sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Si ricorda che l'articolo 35 consente al Ministero per i beni e le attività culturali di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi conservativi volontari. L'articolo 37 consente al predetto Ministero di concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.

## **Articolo 2**

*(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)*

**Em. 2.1000 (testo 2), 2.104, 2.0.9 (testo 3 corretto) e relativi subemendamenti**

L'**articolo 2 (commi 1 e 2)** dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento.

La riduzione deve essere non inferiore al 20 per cento degli organici, per il personale dirigenziale, ed al 10 per cento, per il personale non dirigenziale.

La riduzione di personale disposta dall'articolo in commento si aggiunge a quella (almeno del 10 per cento sia per il personale dirigenziale sia non dirigenziale) dettata dal decreto-legge n. 138 del 2011

La riduzione opera per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, altri enti pubblici (di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Non opera (ai sensi del **comma 7**) per: il comparto sicurezza; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale amministrativo degli uffici giudiziari; la magistratura.

Essa nemmeno si applica - ma solo perché già disposta con precedenti, recenti provvedimenti - a Presidenza del Consiglio, Ministero dell'economia, agenzie fiscali.

Per il personale degli enti locali, si applicano (prevede il **comma 8**) le disposizioni recate dall'articolo 16, comma

**Per il personale civile dell'amministrazione dell'Interno - si prevede entro l'emendamento 2.1000 approvato dalla Commissione Bilancio - la riduzione**

**opera in esito al riordino delle Province** (cui si connette la riorganizzazione delle Prefetture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge). **E' comunque posto il termine il 30 aprile 2013**, oltre il quale la dilazione non possa andare, **ed è previsto si applichino le disposizioni di cui al successivo comma 6** (v. *infra*).

**Analoga dilazione - ma al 31 dicembre 2012 - è prevista dal medesimo emendamento, per il personale della carriera diplomatica e le dotazioni organiche del Ministero degli affari esteri (limitatamente alla quota di personale in servizio all'estero al momento di entrata in vigore della legge di conversione), in esito alla riorganizzazione delle sedi estere.**

Il **comma 3** detta specifiche disposizioni per le Forze armate.

Prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si riduca la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento.

Col medesimo atto è prevista venga rideterminata la ripartizione dei volumi organici.

Al personale in eccedenza si applichino le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a*) a *d*) del presente articolo (v. *infra*); ove non riassorbibile in base a tali disposizioni, il personale è collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) (ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del codice dell'Ordinamento militare).

L'attuale modello di difesa a 190.000 unità è articolato dal comma 2 dell'art. 799 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) nel modo che segue: Esercito italiano: 112.000 unità; Marina militare: 34.000 unità; Aeronautica militare: 44.000 unità.

**L'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio prevede altresì che con regolamento governativo (con atto diverso dunque dal dPCM, previsto per la riduzione complessiva) si rideterminino - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza Armata, per ruolo e grado** (ora determinate dall'articolo 799, comma 1 del codice), e si riducano le promozioni a scelta (sono esclusi da tale previsione l'Arma dei Carabinieri, i corpi di Guardia di Finanza, Capitanerie di porto, polizia penitenziaria).

**Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per la graduale riduzione degli organici - per la quale è posto un termine: il 1° gennaio 2016 - nonché per l'estensione del collocamento in aspettativa per riduzione quadri al personale militare non dirigente.**

Il **comma 4** fa salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell'alta formazione musicale ed artistica.

Il **comma 5** prevede un meccanismo di 'compensazione': la riduzione di personale può essere inferiore a quella prescritta dal commi 1, purché essa sia superiore in altra amministrazione (in misura corrispondente alla differenza).

La mancata determinazione, in sede attuativa, della riduzione è seguita dalla 'sanzione' del divieto (del 31 ottobre 2012) di procedere a qualsivoglia assunzione di personale - rispetto ad una dotazione che è sino a quel termine 'fotografata' sui posti effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Così prevede il **comma 6**, che peraltro fa salvi: le procedure concorsuali e di mobilità già avviate; il conferimento già avviato di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (espressamente non richiamato pare il comma 6 di quel medesimo articolo, relativo agli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione); il rinnovo degli incarichi (è previsto, senza ulteriore specificazione).

Restano comunque ferme - scandisce il **comma 9** - le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni. *Si segnala, per questo riguardo, la disciplina dettata dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge (v. infra), che aggiorna la normativa in materia di turn over previgente.*

La riduzione delle dotazioni organiche reca con sé una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate.

Queste vi provvedono - *entro sei mesi dall'adozione del provvedimento (del Presidente del Consiglio) di determinazione della nuova dotazione organica* - con regolamenti di organizzazione, secondo criteri dettati dal **comma 10**.

Tra questi, figura la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; l'esercizio unitario tra amministrazioni di funzioni logistiche e strumentali.

**L'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio prevede che le pubbliche amministrazioni (di cui al comma 1) comunque non possano procedere ad aumentare il numero degli uffici dirigenziali se non previa disposizione legislativa.**

**Nonché prevede che per i Ministeri, il riordino organizzativo possa intervenire (sempre con decreto del Presidente del Consiglio) a decorrere dalla conversione del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2012.**

Sino alla conclusione dei processi di riorganizzazione sono sospesi - prevede il **comma 15** - i concorsi per l'accesso alla prima fascia dirigenziale. La sospensione non può comunque oltrepassare il 31 dicembre 2015.

**Il transito dalla seconda alla prima fascia dirigenziale è previsto (ancora dall'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio) avvenga nei limiti dei posti disponibili, con precedenza per chi abbia prima maturato il requisito di cinque anni di assolvimento di incarichi direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, o abbia maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.**

La riduzione della dotazione organica - o altre "ragioni funzionali o finanziarie", prevede il **comma 14** - possono ben determinare nell'amministrazione interessata una condizione di *soprannumerarietà* del personale.

Ne trattano i commi **11-13**, che prevedono un 'riassorbimento' delle situazioni di soprannumero mediante pensionamento o mobilità o *part-time*.

In particolare, il **comma 11, lettera a)** prevede che ai dipendenti in soprannumero si applichi la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201<sup>1</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento.

L'applicazione della disciplina previgente è prevista qualora tali dipendenti conseguano (in base a quella medesima disciplina) la *decorrenza* del medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2014.

I pensionamenti così previsti hanno priorità, ai fini del riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

A tal fine - prevedono, del comma 11, le **lettere b) e c)** - le amministrazioni predispongono (entro il 31 dicembre 2012) una previsione delle cessazioni di personale, onde verificare i tempi di riassorbimento delle eccedenze, individuando i soprannumeri non riassorbibili entro due anni (rispetto al 1° gennaio 2013).

Quale concomitante modalità di assorbimento, è previsto il ricorso a forme di mobilità, con collocazione presso amministrazioni che presentino vacanze di organico. Ne trattano le **lettere d) ed e)**, disciplinando, la prima, i profili del trattamento economico (con conservazione per il dipendente ricollocato esclusivamente delle voci fisse e continuative).

Oltre al pensionamento e alla mobilità, si prevede che il *part-time* possa valere al riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà. Questo per il personale non dirigenziale, non riassorbibile entro due anni, in relazione alla maggiore anzianità contributiva.

Qualora né pensionamento né mobilità né *part-time* valgano al riassorbimento, l'amministrazione dichiara l'esubero - comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Così dispone il **comma 12**, che altresì estende il periodo di esubero (che è sino a due anni, secondo l'articolo 33, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001) sino al doppio, qualora il personale collocato in disponibilità maturi in tale lasso di tempo i requisiti per il pensionamento.

Ai fini della mobilità, il **comma 13** disciplina un meccanismo di *vacancies*, a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Secondo le stime rese dalla relazione tecnica, *in condizione di soprannumero verrebbero a trovarsi circa 11.000 dipendenti delle amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici (di questi, 5.600 dipendenti nei ministeri) nonché 13.000 dipendenti delle amministrazioni territoriali (escluse le Regioni)*.

*Secondo stima ancora della relazione tecnica degli 11.000 dipendenti statali, 6.000 sarebbero i soggetti in possesso dei requisiti per il pensionamento al 31 dicembre 2011; degli altri 13.000, tali soggetti sarebbero circa 2.000.*

---

<sup>1</sup> *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Ad essi si applicano le disposizioni sopra ricordate, nonché le altre compatibili recate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (come riscritto dall'articolo 16 della legge n. 183 del 2011), tra le quali la previsione che dalla data di collocamento in disponibilità il lavoratore abbia diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.

I commi 17-19 novellano disposizioni del citato decreto legislativo n. 165, onde estendere alcuni istituti di partecipazione sindacale alla materia dell'organizzazione dell'amministrazione nonché della gestione degli esuberi e della mobilità, prevedendo che in ogni caso, nelle more della nuova disciplina contrattuale, sia comunque resa debita informativa alle organizzazioni sindacali. Su di essi incide l'**emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, circa l'informazione ai sindacati** per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici.

Infine il **comma 20** reca disposizioni relative alla Presidenza de Consiglio. Per essa, il taglio della dotazione organica è recato da provvedimento altro rispetto al presente decreto-legge (ossia il decreto del Presidente del Consiglio 15 giugno 2012).

L'**emendamento 2.104 approvato dalla Commissione Bilancio** prevede che in esito alla riorganizzazione della Presidenza e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessino tutti gli incarichi dirigenziali (sia a soggetti interni all'amministrazione, ex comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia a soggetti esterni, ex comma 6 di quell'articolo) e non possano esserne conferiti di nuovi (né disposti rinnovi).

Diversa la previsione del testo originario del decreto-legge, secondo cui gli incarichi dirigenziali a soggetti interni all'amministrazione cesserebbero al 1° ottobre 2012, se ex comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001; alla scadenza dell'attuale mandato governativo (o se antecedente, alla data prevista nel decreto di conferimento dell'incarico), se ex comma 6 di quell'articolo 19.

**L'emendamento 2.1000 ha altresì aggiunto tre nuovi commi dopo il 20 (numerazione provvisoria: 20-bis, 20-ter e 20-quater).**

Il **comma 20-bis** prevede che per assicurare la funzionalità operativa a seguito della riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nella stessa area.

L'ammontare di tali posizioni organizzative (attribuite - secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito - in base a procedure selettive) non deve superare:

- i posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione ed effettivamente soppressi;
- in ogni caso le 380 unità complessive.

Al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite:

- un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto;
- un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, e determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione.

Si precisa, peraltro, che con la corresponsione dell'indennità di posizione cessa l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario, nonché di tutte le altre voci del trattamento economico accessorio (esclusa l'indennità di agenzia).

Viene, infine, corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente.

Il **comma 20-ter** stabilisce che sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, qualora si conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'AAMS.

Il comma 1-bis dell'articolo 19 citato prevede che l'amministrazione renda conoscibili - anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale - il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisca le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuti.

Infine il **comma 20-quater** impone di procedere al rinnovo dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni entro quindici giorni dall'incorporazione.

**Anche l'emendamento 2.0.9 approvato dalla Commissione Bilancio aggiunge due nuovi commi dopo il 20 (provvisoriamente numerati 20-bis e 20-ter).**

Il **comma 20-bis** reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per gli amministratori rivestiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e finanze, contenuta nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

Il citato articolo 23-bis stabilisce che le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Per società direttamente controllate si devono intendere quelle società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ai sensi

dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile. Per ciascuna fascia sarà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione dovranno fare riferimento, per la determinazione secondo criteri oggettivi e trasparenti, degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Il terzo comma dell'articolo 2389 c.c. stabilisce che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Con la presente modifica dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, si introducono limiti massimi ai compensi agli amministratori investiti di particolari cariche, nonché al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti, **nelle società non quotate direttamente controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>2</sup>** (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

*Si osserva che il testo dell'em. 2.0.9 (testo 3 corretto) riporta il riferimento al decreto legislativo "30 marzo 2011" che sembra doversi intendere "30 marzo 2001".*

**Tali compensi e trattamenti economici non potranno essere comunque superiori al trattamento economico del primo presidente di Corte di cassazione. Sono fatte salve, inoltre, tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli fissati dalla presente disposizione.**

Tali disposizioni si applicano - prevede il **comma 20-ter** - a decorrere dal **primo rinnovo dei consigli di amministrazione e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

Quale conseguenza delle modifiche qui sopra sunteggiate è **modificata anche la rubrica dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011**, che nella nuova formulazione riporta la seguente dicitura: "Compensi per gli amministratori con deleghe e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche" in luogo di "Compensi per gli amministratori con

---

<sup>2</sup> Che così stabilisce: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze", sottolineando la portata più generale della disposizione come modificata.

### **Articolo 3**

*(Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)*

#### **Em. 3.8 (testo 2), 3.1000 e relativi subemendamenti**

L'**articolo 3** detta disposizioni circa l'utilizzo degli spazi da parte delle pubbliche amministrazioni e i relativi costi.

Il **comma 1** dispone il 'blocco' degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione per immobili (quale ne sia la proprietà, pubblica o privata) dei quali sia locataria una pubblica amministrazione. Il 'blocco' è statuito, in modo imperativo, per il triennio 2012-2014.

Il **comma 2** dispone un regime di gratuità per l'utilizzo per fini istituzionali da parte delle amministrazioni statali di immobili di proprietà degli enti territoriali, e reciprocamente, da parte delle amministrazioni territoriali di immobili di proprietà statale.

*Il comma 2 richiede una riformulazione in termini di corretta redazione dei testi normativi, giacché erroneamente vi figurano disposizioni non numerate (sono quelle emendative dell'articolo 1, comma 439 della legge n. 311 del 2004, le quali vanno collocate in un comma 2-bis).*

Sono a tal fine dettate novelle a disposizioni vigenti, onde rendere cogenti siffatte previsioni (e renderle generali, laddove per gli enti territoriali la concessione a titolo gratuito di immobili statali era vincolata alla destinazione ad uso scolastico o universitario).

**L'emendamento 3.8 approvato dalla Commissione Bilancio peraltro attenua tale impostazione del testo originario del decreto-legge, prevedendo che le Regioni e gli enti locali possano, non già debbano, concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà.**

L'originaria formulazione della disposizione (mutata dunque dall'emendamento ricordato) era corredata da stime delle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione, secondo cui la spesa statale per canoni su immobili di proprietà degli enti territoriali ammonta a 132 milioni annui; per converso la spesa degli enti territoriali per canoni su immobili di proprietà statale ammonta di 12 milioni euro annui. La 'compensazione' tra queste due voci avrebbe importato così un risparmio di spesa, per lo Stato, stimabile in 120 milioni di euro annui (al lordo peraltro degli oneri di manutenzione, quantificabili in 54 milioni di euro annui).

Il **comma 3** dà agli enti territoriali facoltà (da esercitarsi entro il 31 dicembre 2012) di recedere dai contratti (pare da intendersi 'di locazione') in essere, anche in deroga alle clausole contrattuali.

Il **comma 4** dispone una rideterminazione del canone di locazione per immobili dei quali sia locataria (per uso istituzionale) una delle amministrazioni pubbliche.

Tale rideterminazione consiste nella riduzione del 15 per cento del canone, *a decorrere dal 1° gennaio 2015 (secondo modifica apportata dall'emendamento 3.1000 approvato dalla Commissione Bilancio)*: l'originaria formulazione del decreto-legge poneva un termine più ravvicinato, il 1° gennaio 2013).

E' fatto salvo per il contraente locatore il diritto di recesso.

Analoga riduzione è prescritta per gli utilizzi senza titolo, in essere alla data di entrata in vigore **del decreto-legge (ha specificato l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio)**.

Oltre alla riduzione dei canoni per i contratti in essere, il comma in esame norma altresì il rinnovo futuro dei contratti di locazione.

Anche per essi, dev'esservi la riduzione del 15 per cento (rispetto al canone ritenuto congruo dall'Agenzia del demanio), ai sensi del **comma 6**.

Quel rinnovo è previsto - dal **comma 5** - sia comunque condizionato alla disponibilità di risorse finanziarie per il pagamento del canone e dei costi d'uso, per l'intero lasso di durata del contratto. Devono inoltre permanere le esigenze di ricorrere alla locazione, una volta condotti a termine piani di razionalizzazione degli spazi. In assenza di tali condizioni, il contratto di locazione è risolto di diritto. La risoluzione interviene alla scadenza del contratto.

Se invece tali condizioni sussistano, e tuttavia il proprietario abbia già esercitato il diritto di recesso (v. sopra; erronea è la dicitura: "*di cui al presente comma*"), il rinnovo ("la prosecuzione dell'utilizzo", invero recita la disposizione) dev'essere autorizzato dal ministero competente (d'intesa con il ministero dell'economia e finanza), per le amministrazioni centrali e gli enti pubblici vigilati; ovvero comunicato (previa autorizzazione dell'organo di vertice dell'amministrazione) all'Agenzia del demanio, per le amministrazioni territoriali.

Ove l'Agenzia non ravvisi la convenienza tecnica ed economica, essa trasmette gli atti alla Procura regionale competente della Corte dei conti.

Il **comma 7** qualifica come disposizioni di principio ai fini di coordinamento della finanza pubblica, le disposizioni riferite al rinnovo delle locazioni (*parrebbe di intendere, giacché erronea è la dicitura: "di cui al presente comma"*). Questo, in ordine all'applicazione da parte degli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale.

Sono esclusi dalle disposizioni relative ai canoni di locazione, i fondi comuni di investimento immobiliare (per gli immobili ancora di loro proprietà) (**comma 8**).

In raccordo con tale previsioni, è da leggere il **comma 10**, il quale dispone la riduzione del canone di locazione, in caso di immobili di proprietà di enti pubblici (fuorché gli enti territoriali) ricompresi nel conto economico consolidato (v. sopra).

La riduzione disposta è del 30 per cento rispetto al valore locativo ritenuto congruo dalla Commissione (operante entro l'Agenzia del demanio) per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimativa.

Concomitante disposizione, entro il medesimo comma, prevede per quegli enti una obbligatoria comunicazione, circa gli immobili di proprietà (e circa la loro redditività, dovrebbe ritenersi, ancorché non figuri nel dettato della disposizione), all'Agenzia del demanio, affinché questa ne valuti l'idoneità funzionale ad una locazione ad amministrazione statale.

Quale 'deterrente', ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione, è prevista la segnalazione dell'eventuale inottemperanza alla competente procura regionale della Corte dei conti, da parte della medesima Agenzia del demanio.

Ancora nell'intendimento di razionalizzazione degli spazi, il **comma 9** opera una determinazione degli standard di superficie *pro capite*, negli immobili adibiti ad ufficio utilizzati dalle amministrazioni dello Stato.

Parte (pari al 15 per cento) dei risparmi di spesa che conseguano, si prevede siano destinati dalla singola amministrazione alla qualità dell'ambiente di lavoro e dell'organizzazione. Condizione perché questo accada, è che la singola amministrazione statale abbia altresì proceduto allo scarto degli atti d'archivio.

In raccordo con tale previsioni, è da leggere il **comma 10**, il quale dispone la riduzione del canone di locazione, in caso di immobili di proprietà di enti pubblici (fuorché gli enti territoriali) ricompresi nel conto economico consolidato.

Il **comma 11** reca disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure di vendita degli alloggi militari, prevedendo che i contratti di compravendita stipulati tra l'Amministrazione della difesa e gli acquirenti producano effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione e siano immediatamente trascrivibili e che siano sottoposti esclusivamente al controllo di gestione successivo della Corte dei conti, anziché a quello ordinario di carattere preventivo.

Il **comma 11-bis** dell'articolo 3 **aggiunto dalla Commissione (em. 3.1000)** prevede che il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle procedure di dismissione immobiliare degli enti previdenziali non può essere inferiore a 120 giorni decorrenti dalla ricezione dell'invito dell'ente. Per quanto concerne i termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, questi vengono prorogati, di diritto, di 120 giorni.

Viene altresì precisato che spetta al conduttore di immobili non di pregio, anche in assenza del conferimento del mandato, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato (unitamente a quelli di altri nel medesimo complesso immobiliare) raggiunga una determinata percentuale.

Tale disposizione viene introdotta per agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori.

Viene infine specificato che la suddetta disposizione trova applicazione anche con riferimento alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione qualora il termine per l'esercizio del diritto di prelazione non sia già scaduto.

Il **comma 12** consente all'Agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico al fine di individuare gli operatori specializzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori è disposta, oltre che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali; è infine prevista la costituzione di un apposito ufficio, dotato di idonee professionalità, dedicato allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi manutentivi.

Il **comma 13** consente all'Agenzia del demanio di impiegare una parte delle proprie risorse disponibili per l'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle Amministrazioni statali.

Il **comma 14** reca modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 351 del 2001 dirette, in sintesi, ad eliminare anzitutto il limite massimo di cinquanta anni per la durata delle locazioni e concessioni di valorizzazione per gli immobili di proprietà dello Stato; viene attribuita all'Agenzia del demanio l'iniziativa per la convocazione delle conferenze di servizi o la promozione di accordi di programma per la valorizzazione degli immobili; viene riconosciuta ai Comuni interessati, per l'intera durata della concessione o della locazione, una quota del 10 per cento del relativo canone, subordinando ad un'espressa previsione del bando di gara l'attuale meccanismo premiale; si prevede infine la possibilità di stabilire, nei bandi di gara predisposti dall'Agenzia del demanio, la possibilità per il concessionario di subconcedere le attività economiche o di servizio per i cittadini.

Il **comma 15** prevede l'applicazione alle società promosse dall'Agenzia del demanio per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011, del trattamento fiscale previsto per le Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

Il **comma 16** prevede la possibilità di assolvere l'imposta di registro relativamente alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.

Il **comma 17**, nell'ambito della liquidazione del patrimonio trasferito alla società Fintecna S.p.A. (ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 207 del 2008), trasferisce allo Stato la proprietà degli immobili utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 18** reca una norma di interpretazione autentica diretta a precisare che l'attribuzione all'Agenzia del demanio delle competenze in materia di gestione dei beni confiscati deve intendersi riferita alla gestione dei beni immobili.

Il **comma 19** novella il comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 216 del 2011 al fine di posticipare al 30 settembre 2012 il termine entro cui restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

Il **comma 19-bis** dell'articolo 3 **aggiunto dalla Commissione (em. 3.1000)** trasferisce in proprietà al Comune di Venezia il compendio costituente l'Arsenale, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali (come specificato dal subem. 3.1000/4).

Il Comune deve ne assicurarne l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione, affidandone la gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011.

Si tratta della disposizione che, ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, promuove la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari.

Arsenale di Venezia S.p.A. è una società, partecipata dal Comune di Venezia per il 49 per cento e dall'Agenzia del demanio per il 51 per cento, avente ad oggetto la valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare costituito dal compendio "Arsenale di Venezia".

Le somme ricavate dall'utilizzo del compendio sono impiegate esclusivamente per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale, che viene sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Si prevede inoltre che l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, proceda a perimetrazione e delimitare il compendio consegnandolo alla predetta società.

Si demanda infine ad un successivo D.M. la definizione della riduzione delle risorse al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento in parola.

### **Articolo 3-bis**

**(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)**  
**Em. 3.0.1000**

**La Commissione ha approvato l'emendamento 3.0.1000, volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo il 3, e a modificare conseguentemente numerosi altri articoli.**

L'**articolo 3-bis, commi 1-6**, prevede che i contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 siano alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.

Si stabilisce pertanto che a tal fine i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possano contrarre finanziamenti garantiti dallo Stato (fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, secondo modalità definite con successivo DM) per la concessione di finanziamenti agevolati in favore dei soggetti danneggiati dal sisma (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2**, in caso di accesso ai finanziamenti agevolati matura in capo al beneficiario un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; la norma rimanda ad un successivo provvedimento direttoriale per l'individuazione delle modalità di fruizione del credito d'imposta, prevedendo altresì la sua revoca totale o parziale nel caso di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Compete a chi eroga il finanziamento comunicare all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari e tutte le altre informazioni connesse (**comma 3**).

Il **comma 4** specifica che i finanziamenti agevolati (e i relativi contratti):

- hanno durata massima venticinquennale;
- sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- devono prevedere clausole risolutive per i casi di mancato impiego del finanziamento ovvero di utilizzo per finalità diverse.

Il **comma 5** rinvia ad un protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per la definizione di criteri e modalità attuativi della disposizione in esame. Il **comma 6** autorizza consequenzialmente la spesa massima di 450 milioni di euro, a decorrere dal 2013.

Il **comma 7** modifica la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, novellando il comma 3-quater dell'articolo 9 del D.L. n. 185 del 2008 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa*).

Si ricorda al riguardo che il comma 3-bis dell'articolo 9 citato, ai fini dell'accelerazione del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto una disciplina che prevede la certificazione, da parte delle Amministrazioni regionali e locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, dei crediti vantati nei loro confronti per somministrazioni, forniture e appalti ai fini della cessione dei medesimi crediti a banche o intermediari finanziari.

Per effetto della modifica apportata vengono fatte salve le certificazioni relative ai pagamenti in acconto (rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010), esclusivamente al fine di consentirne l'utilizzabilità nella procedura della cessione *pro soluto* e *pro solvendo*, nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale Spa per l'assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996).

Il **comma 8**, per le finalità connesse all'emergenza prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 autorizza l'assunzione con contratti di lavoro flessibile sino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dal decreto-legge n. 74 del 2012, e sino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. Le assunzioni sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto dell'ordine in graduatoria. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, mentre il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

Il **comma 9** provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 stabilendo che si provveda, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 74 del 2012- che istituisce il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma- nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione. Si ricorda, infatti che il comma 2 del citato articolo stabilisce che su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate è stabilita la ripartizione del Fondo fra le regioni Emilia - Romagna, Lombardia e Veneto, nonché determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse.

## Articolo 4

*(Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche)*  
**Em. 4.1000 (testo 2) e relativi subemendamenti**

L'**articolo 4** contiene disposizioni relative a:

- scioglimento o privatizzazione di società che svolgono servizi nei confronti della pubblica amministrazione (*in house*);
- composizione dei consigli di amministrazione di tali società;
- applicazione del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della pubblica amministrazione;
- limiti di assunzioni nelle società pubbliche;
- divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società partecipate.

*Su tale articolo si è esercitata una estesa proposta emendativa della Commissione Bilancio.* Pertanto la sintesi resa qui di seguito non può non risultare piuttosto articolata.

Il **comma 1** persegue la riduzione del numero delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, qualora il loro fatturato (l'**intero** fatturato, *specifica proposta di coordinamento approvata dalla Commissione Bilancio*) sia costituito per oltre il 90 per cento da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione (è così definito un parametro, quantitativo, per quanto concerne l'attività prevalente e il soggetto dedicato, della società).

Per "amministrazioni pubbliche" si intendono quelle definite dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), ossia: tutte le amministrazioni dello Stato (comprese le scuole di ogni ordine e grado), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le province, i comuni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie fiscali, gli Istituti autonomi case popolari.

La riduzione è prevista secondo una duplice, alternativa modalità:

- scioglimento della società, entro il 31 dicembre 2013. **L'emendamento 4.1000 approvato (con subemendamenti) dalla Commissione Bilancio rende esenti da imposizione fiscale - ad eccezione dell'IVA e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa - gli atti correlati allo scioglimento;**
- alienazione della partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione (**dell'intera partecipazione**, esplicita l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio), entro il 30 giugno 2013, mediante procedure ad evidenza pubblica (**tenute a considerare quale elemento di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione**, secondo

l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio). Se alienazione si abbia, è prevista come contestuale l'assegnazione del servizio a decorrere dal 1° gennaio 2014, per cinque anni - **non rinnovabili**, secondo l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio.

Il **comma 2** reca disciplina per il caso di 'inadempimento' da parte dell'amministrazione.

Se l'amministrazione non sciolga la società o alieni la sua partecipazione in essa, si ha che la società non possa più ricevere nuovi affidamenti diretti (o averli rinnovati) di servizi per la pubblica amministrazione, dal 1° gennaio 2014. E l'amministrazione deve acquisire i servizi (se non prodotti al suo interno) sul mercato, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, utilizzando le procedure concorrenziali.

Il **comma 3** pone alcune esclusioni dall'applicazione delle disposizioni di questo articolo (fuorché quelle relative alla composizione dei consigli di amministrazione delle società: v. *infra*).

*Esso è stato riscritto, nell'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, sì da ampliare il novero delle esclusioni.*

Già previste nella formulazione originaria del decreto-legge, e mantenute secondo l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, sono le esclusioni di:

- le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica;
- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163 del 2006);

Sono centrali di committenza le amministrazioni aggiudicatici che acquistano forniture o servizi, o aggiudicano appalti di lavori o accordi quadro di forniture e servizi per altre amministrazioni aggiudicatici. Le centrali di committenza sono uno strumento di centralizzazione degli acquisti volte a scongiurare l'atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, risparmi sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura.

- le società Sogei spa e Consip spa (oggetto di specifiche disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 7-10 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87);

Tale provvedimento dispone che nella Consip spa si concentrino le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, mentre le attività da essa finora svolte in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche vengano attribuite alla Sogei.

I successivi commi **3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies** dell'articolo qui in commento, introdotti dall'emendamento approvato dalla Commissione bilancio, hanno per oggetto la riorganizzazione delle attività rispettivamente svolte dalle due società, e riproducono, con modifiche tuttavia, il contenuto del citato decreto-legge 'efficientamento'.

- le società finanziarie partecipate dalle regioni, previste nell'articolo 10 della legge n. 281 del 1970;

Tale norma prevede che le Regioni possano contrarre mutui ed emettere obbligazioni per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici, il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

- le società controllate indirettamente o direttamente dalle pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati strategiche per conseguire obiettivi economico-finanziari, per tutelare la *privacy* e per ottenere l'erogazione di aiuti comunitari nel settore agricolo. Tali società dovranno essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del *plenum* del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza sulle società stesse).

**Sono invece introdotte dall'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio le seguenti esclusioni:**

- le società costituite al fine di realizzare l'Expo Universale 2015;
- le società che "per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche" del contesto di riferimento non possono garantire un "efficace e utile ricorso al mercato". A decidere sulla veridicità di questa condizione è l'autorità Antitrust, che dovrà esprimere un parere vincolante entro 60 giorni dalla ricezione dell'analisi di mercato con cui l'amministrazione controllante motiva la sopravvivenza della società. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Le previsioni relative a queste ultime società ricalcano (con l'innovazione della vincolatività, non mera obbligatorietà, del parere dell'Authority) altre già recate dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (abrogato dalla deliberazione referendaria del 12-13 giugno 2011), indi sostanzialmente ripristinate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 (colpito, per violazione dell'articolo 75 della Costituzione, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012). Tuttavia mutato pare essere il contesto normativo, per la esclusione (dalla restrizione all'in house) comunque prevista dal decreto-legge in esame, per le "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica".*

**Come anticipato l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio inserisce, dopo il comma 3, cinque commi, riguardanti la riorganizzazione delle due società Sogei e Consip, e i relativi rapporti tra loro e con le pubbliche amministrazioni.**

Il **comma 3-bis** dispone che le attività informatiche in materia finanziaria e contabile, riservate allo Stato per il loro carattere di riservatezza, nonché la gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche siano trasferite dalla Consip (che ne è attualmente titolare) alla Sogei, la quale dovrà istituire

un'apposita divisione interna per lo svolgimento di tali funzioni e dovrà garantire la prosecuzione per due esercizi delle attività secondo il modello di relazione con il Ministero dell'economia precedentemente applicato dalla Consip. È previsto che tale trasferimento si svolga attraverso operazioni di scissione.

Il successivo **comma 3-ter** dispone che la Consip continui a svolgere le attività di realizzazione del programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, di centrale di committenza e di *e-procurement* (ricorso a strumenti tecnologici nel processo di acquisto, allo scopo di renderlo più efficiente, realizzare risparmi di spesa, snellire le procedure e realizzare il contenimento della spesa stessa), oltre a tutte le attività ad essa affidate da atti normativi specifici o da provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia.

Per quanto riguarda la Sogei, essa si dovrà avvalere della Consip per le acquisizioni di beni e servizi, sulla base di un'apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti.

Il **comma 3-quater** disciplina altre funzioni della Consip svolte nella sua qualità di centrale di committenza, cui sono affidate - ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5 del D.L. n. 83 del 2012 - le funzioni di formulare pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici.

L'art. 20, comma 4 del D.L. 22 giugno 2012 , n. 83 '*Misure urgenti per la crescita del Paese*' dispone, tra l'altro, che siano affidate a Consip S.p.A. le funzioni precedentemente svolte dalla DigitPA (ente soppresso dall'articolo 22 del D.L. n. 83 del 2012, in corso di conversione) in base all'articolo 3, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 (e cioè valutazione, monitoraggio e coordinamento dei piani di ICT nelle pubbliche amministrazioni), limitatamente alla formulazione dei pareri sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici.

L'attività di centrale di committenza di Consip riguarda le Reti telematiche delle Pubbliche amministrazioni, il Sistema pubblico di connettività (previsto dal Codice dell'amministrazione digitale come insieme di servizi condivisi da tutta la Pubblica amministrazione, per la cui fornitura si applicano contratti quadro), e la Rete internazionale della Pubblica amministrazione (rete di servizi interconnessa con il Sistema pubblico di connettività, anch'essa prevista dal Codice dell'amministrazione digitale del 2005). Infine la Consip svolge le sue funzioni di centrale di committenza anche in relazione ai contratti quadro miranti ad eliminare duplicazioni di carattere informatico nelle pubbliche amministrazioni, disciplinati dalla legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) all'articolo 1, comma 192.

Il **comma 3-quinquies** attribuisce alla Consip anche la competenza a svolgere l'istruttoria preliminare al rilascio dei pareri di congruità tecnico economica da parte della Agenzia per l'Italia digitale, (l'ente che sostituisce DigitPA in base alle disposizioni del D.L. n. 83 del 2012).

**Il comma 3-sexies - anch'esso introdotto nell'emendamento approvato dalla Commissione bilancio** - prevede che le pubbliche amministrazioni possano predisporre entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani di razionalizzazione e ristrutturazione delle società controllate, che dovranno essere approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la spesa istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012.

L'emendamento dispone che i piani di ristrutturazione delle società prevedano l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione (funzioni amministrative proprie o conferite da legge statale o regionale agli enti locali, secondo le rispettive competenze).

Il riaccorpamento o la riorganizzazione di tali funzioni avverrà conformemente alla disciplina comunitaria sulle società *in house*.

Il termine del 31 dicembre 2013 fissato nel comma 1 dell'articolo in esame per la riorganizzazione delle società *in house* potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario ad attuare il piano di ristrutturazione. L'atto di proroga è adottato con Dpcm.

I commi 4 e 5 dell'articolo in esame riguardano la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica. Le prime dovranno avere al massimo tre membri, le seconde dovranno avere consigli di amministrazione composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.

Il numero massimo dei componenti gli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni statali era già stato ridotto a cinque o a sette dall'articolo 3, comma 12, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008): cinque, se lo statuto in vigore alla data del 1° gennaio 2008 prevedesse un numero massimo di componenti superiore a cinque; sette, se lo statuto alla medesima data prevedesse un numero massimo di componenti superiore a sette.

I criteri di composizione dei consigli di amministrazione di tali società sono fissati prevedendo un numero minimo di due membri dipendenti dell'amministrazione (nel caso di società a partecipazione dirette) o dipendenti della società controllante (nel caso di partecipazione indiretta). Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Costoro hanno l'obbligo di riversare i rispettivi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza.

Nel caso di società a totale partecipazione pubblica i cui consigli di amministrazione sono composti da cinque membri, tre di essi dovranno essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione **o di poteri di indirizzo e vigilanza**. In tali società le cariche di presidente e amministratore

delegato sono disgiunte. Anche in questo caso resta l'obbligo di riversare i compensi assembleari all'amministrazione di **appartenenza ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio** - rimanendo ferme le disposizioni circa l'onnicomprensività del trattamento economico.

Il **comma 6** dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possano acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Gli enti privati erogatori dei servizi non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

**Il novero delle esclusioni è ampliato dall'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio.**

Secondo questo, la previsione non si applica altresì ai seguenti tipi di enti (e associazioni, specifica una proposta di coordinamento approvata in Commissione Bilancio):

- nel settore dei servizi socio assistenziali;
- nel settore dei beni e attività culturali;
- nel settore dell'istruzione e della formazione (aggiunge una proposta di coordinamento, approvata in Commissione Bilancio);
- gli enti e associazioni di promozione sociale senza finalità di lucro di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991);
- le organizzazioni non governative che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo (legge n. 49 del 1987);
- le cooperative sociali (legge n. 381 del 1991);
- le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, riconosciute dal CONI (articolo 90, legge n. 289 del 2002, il cui ambito di applicazione è definito dall' articolo 7 del D.L. n. 136 del 2004);
- le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali e locali.

**Nemmeno si applicano, le previsioni sopra ricordate (né quella di cui al comma 8, su cui *infra*: così prevede una proposta di coordinamento, approvata in Commissione Bilancio), al Formez, secondo l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, introduttivo di un comma 6-bis.**

**Del Formez** (di questa associazione con personalità giuridica di diritto privato, sottoposta alla vigilanza e al controllo del dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del consiglio, la riorganizzazione è stata disciplinata dal decreto legislativo n. 6 del 25 gennaio 2010, che lo ha denominato "FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per

*l'ammodernamento delle P.A."), il comma aggiuntivo disciplina altresì la composizione del consiglio di amministrazione.*

Ne fanno parte, oltre al Presidente, il Capo del Dipartimento della Funzione pubblica, un membro designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, due membri designati dall'Assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Viene specificato che i membri del consiglio di amministrazione del Formez non percepiscono alcun compenso, tranne un rimborso delle spese documentate.

**Il comma aggiuntivo specifica infine che il Formmez non può detenere il controllo di quote di società o altri enti privati; se partecipazioni si abbiano, dovranno essere cedute entro il 31 dicembre 2012.**

Il **comma 7** dispone che dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, gli enti e i soggetti aggiudicatori di cui al codice dei contratti pubblici, acquisiscano beni e servizi strumentali esclusivamente sul mercato mediante le procedure concorrenziali previste in quel codice.

Anche riguardo all'applicazione di tale previsione, l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio pone alcune esclusioni, ammettendo convenzioni per l'acquisizione in via diretta di beni e servizi con enti aventi finalità non lucrative: associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato; associazioni sportive dilettantistiche; cooperative sociali; organizzazioni non governative impegnate in attività di cooperazione allo sviluppo.

Il **comma 8** dispone che l'affidamento diretto possa avvenire (solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dal diritto comunitario in materia di *providing in house*) solo per beni o servizi di valore non superiore a 200.000 euro. Questo, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tale disposizione ribadisce una soglia già stabilita dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", cd. 'cresci-Italia': cfr. suo articolo 25, comma 1, lettera b), n. 5), il quale così novellava l'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, recante una disciplina sull'affidamento dei servizi pubblici locali che è stata poi caducata (insieme con le sue modificazioni successive, dunque anche quelle del 2012) dalla pronuncia di incostituzionalità (per violazione del "divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 della Costituzione") resa con la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale (dopo la deliberazione referendaria del 12-13 giugno 2011, la quale abrogò l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 - le cui disposizioni furono indi sostanzialmente riprese, anzi ripristinate secondo la Corte costituzionale, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 citato).

Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale.

**Secondo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, sono salvi gli affidamenti in essere, comunque fino al 31 dicembre 2014** (non già 2013, come prevede il testo del decreto-legge). Tale emendamento dunque pone una dilazione per un anno del termine di 'salvezza' degli affidamenti in essere.

Ancora, la Commissione Bilancio ha approvato la previsione che siano fatte salve altresì le acquisizioni in via diretta di beni e servizi - entro la medesima soglia dei 200.000 euro di loro valore - "in favore", si legge nella disposizione, di un novero di soggetti: associazioni di promozione sociale; organizzazioni ("enti", si legge nella disposizione) di volontariato; associazioni sportive dilettantistiche; organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione allo sviluppo; cooperative sociali). Non è previsto un termine temporale.

Per le cooperative sociali, proposta di coordinamento approvata in Commissione Bilancio specifica che per esse vale l'esclusione di servizi prestati anche diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate).

*Riguardo le previsioni introdotte in sede emendativa, qualora l'acquisizione in via diretta trascolori in affidamento di servizi, suscettibile di approfondimento parrebbe il profilo della compatibilità rispetto al diritto comunitario relativo all'affidamento in house. Questo è inteso dal giudice comunitario quale (eccezionale) deroga al principio della tutela della concorrenza, il quale implica un procedimento appunto concorrenziale ossia competitivo mediante gara, di aggiudicazione. Ed è eccezione consentita (solo) ad alcune condizioni, che la Corte di giustizia è andata enucleando - circa il 'controllo analogo'; il 'soggetto dedicato'; la partecipazione pubblica del capitale sociale - con pronunce (dichiarative di disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea) aventi "la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate", ha avuto modo di rilevare la Corte costituzionale (sentenza n. 439 del 2008). Ne segue che disposizioni di legge che collidessero con i limiti posti dalla configurazione comunitaria (in buona parte pretoria) dell'in house, configgerebbero con norma interposta di costituzionalità, prestandosi al vaglio del giudice delle leggi circa il rispetto dei vincoli posti al legislatore (quali limiti all'esercizio della medesima potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 117, primo comma della Costituzione).*

In breve: se "al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali (...) di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario" (Corte costituzionale, sentenza n. 325 del 2010), l'opposto potrebbe dirsi ove si preveda applicazione meno ampia di regole concorrenziali.

I commi da 9 a 12 dispongono limitazioni nelle assunzioni per le società pubbliche di cui al comma 1 e misure di contenimento della spesa per il personale.

L'adeguamento delle politiche del personale di tali società a criteri di contenimento della spesa era stata già sancita dall'articolo 9, comma 29, del

decreto-legge n. 78 del 2010<sup>3</sup>. Fermo restando che fino al 31 dicembre 2015 le assunzioni nelle società controllate da un'amministrazione pubblica sono limitate nella stessa misura prevista per l'amministrazione controllante, non viene modificata la norma del decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 18, comma 2, secondo la quale "le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità".

Il **comma 10** reca una riduzione anche per quanto riguarda il ricorso a rapporti di lavoro di tipo temporaneo. Infatti dispone che le società in oggetto possano ricorrere a personale a tempo determinato o a contratto solo entro il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009.

Il **comma 11** esclude, fino al 31 dicembre 2014, incrementi relativi al trattamento economico dei dipendenti delle società in oggetto. Tale trattamento economico deve restare invariato rispetto a quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

Il **comma 12** attribuisce agli organi esecutivi e ai dirigenti delle società la responsabilità di far rispettare i vincoli posti dal decreto-legge. In caso contrario essi sono chiamati a rispondere per tali violazioni, a titolo di danno erariale.

Il **comma 13** chiarisce che tutte le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano alle società quotate.

**Secondo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni di gestione collettiva del risparmio (ad integrale partecipazione pubblica).**

**Ancora, l'emendamento prevede** che la pubblica amministrazione controllante una società con più del 90 per cento del fatturato imputabile alla prestazione di servizi a pubbliche amministrazioni, **continui ad avvalersi della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio e del Comitato tecnico-scientifico degli esperti** (presso il Ministero dell'economia e delle finanze: cfr. d.P.R. n. 144 del 2007).

**E prevede che le disposizioni in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretino (per quanto non diversamente stabilito in expressa deroga) sì da applicare la disciplina civilistica delle società di capitali.**

*La previsione pare voler imprimere un indirizzo (al legislatore e forse più al giudice amministrativo e contabile) di cautela verso un processo di progressiva 'entificazione' pubblica di tali società, valorizzando la forma privata societaria e la disciplina comune dell'attività rispetto alla sostanza pubblica del soggetto e della funzione.*

---

<sup>3</sup> "Misure urgenti in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività".

Infine il **comma 14** vieta di inserire - a pena di nullità - clausole arbitrali in contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali - e regionali, secondo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio. Le clausole arbitrali già stipulate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge perdono efficacia (a meno che non siano già stati costituiti i relativi collegi arbitrali).

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riferisce, nella *Relazione annuale 2011*, che nell'anno 2011 il maggior costo degli *appalti* per effetto del contenzioso arbitrale è stato pari al 27,52 per cento. La percentuale di soccombenza della Pubblica Amministrazione (totale o parziale) nei giudizi arbitrali nell'anno di riferimento ha raggiunto il 97,46 per cento (solo totale, dell'87,3 per cento).

## **Articolo 5**

*(Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni)*

**Em. 5.1000, 5.64 e relativi subemendamenti**

L'**articolo 5** reca un vario novero di disposizioni, volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1** prevede che, ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013, di un punto percentuale dell'aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse correlate anche al processo di ottimizzazione ed "efficientamento" nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A. siano destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio.

I **commi 2-6** recano disposizioni in materia di '*auto blu*'.

Il **comma 2** in particolare pone un limite (il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011) per le spese destinate al parco autovetture *nonché per l'acquisto di buoni taxi*.

Tale soglia è derogabile nel 2013, solo per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Si applica, tale soglia di spesa, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; alle Autorità amministrative indipendenti; alla Consob.

*Non si applica al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza; ai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. Né si applica, secondo l'emendamento 5.1000 approvato dalla Commissione Bilancio, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.*

I contratti di locazione o noleggio in essere possono essere ceduti alle Forze di polizia, con trasferimento delle relative risorse.

Sono revocate alcune gare espletate (da Consip s.p.a) nel 2012.

Il **comma 3** scandisce che l'uso esclusivo dell'autovettura possa avversi esclusivamente con riferimento alle esigenze di servizio del solo titolare.

Il **comma 4** dispone la valutabilità ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, dell'inadempimento delle disposizioni sopra menzionate.

Il **comma 5** detta disposizioni circa l'impiego del personale impegnato nel parco autovetture, qualora cessi dalle mansioni a seguito della riduzione sopra disposta.

L'insieme di previsioni sopra dette valgono per le Regioni alla stregua di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, aggiunge il **comma 6**.

Il **comma 7** pone una soglia - pari a 7 euro - per il *valore dei buoni-pasto* per il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti, della Consob.

Il **comma 8** sopprime qualsivoglia 'monetizzazione' delle ferie (o riposi o permessi) non fruite.

Il **comma 9** pone una incompatibilità in merito all'affidamento di consulenze.

Essa concerne l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza (anche a titolo gratuito, parrebbe di intendere) a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti.

Il **comma 10** è redatto in forma di novelle all'art. 11 del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>4</sup>.

La **lettera a)** prevede un obbligo (anziché una facoltà, com'era nella previsione dell'articolo 11, comma 9 del decreto-legge n. 98 del 2011) di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il cd. cedolino). Viene meno l'esclusione (che era disposta dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 296 del 2006) delle Forze armate: esse peraltro sono esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio.

L'obbligo di avvalimento sopra detto può esser derogato dalla singola amministrazione solo qualora essa, nel ricorrere ad altro contraente, fruisca di condizioni di qualità e di prezzo non svantaggiose.

Diversamente, gli atti e i contratti posti in essere in violazione sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Per contenere i costi esterni, interviene la **lettera b)**, disponendo una rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli

---

<sup>4</sup> "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

stipendi. Tale rinegoziazione deve portare una riduzione del costo del servizio del 15 per cento.

La medesima lettera prevede che il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi (istituito dal decreto-legge n. 52 del 2012) possa individuare e obbligare all'utilizzo dei servizi di pagamento degli stipendi gestito dal Ministero dell'economia, le Regioni e le strutture sanitarie regionali assoggettate a piano di rientro dei *deficit* sanitari.

**L'emendamento 5.1000 approvato dalla Commissione Bilancio aggiunge, in materia di pagamento delle retribuzioni, che ove per esso non si ricorra alle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze né alle convenzioni che questo stipula ai fini della definizione dei parametri di prezzo-qualità, gli atti e contratti posti in essere siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e determinino responsabilità erariale (fatte salve le procedure già attivate alla data di entrata in vigore del decreto-legge).**

L' ulteriore **emendamento 5.64**, approvato dalla Commissione Bilancio nel corso della seduta notturna del 26 luglio 2012 (n. 746), inserendo il **comma 10-bis** nell'articolo 5 del decreto-legge in esame, sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999 (*Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*). In base alla disposizione così riformulata, al professore o al ricercatore universitario che rientri nei ruoli delle università da incarichi avuti presso altri enti o istituzioni verrà corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso potrà mantenere il trattamento economico complessivo goduto durante il periodo fuori ruolo: l'attribuzione di assegni *ad personam* sarà da considerarsi illegittima e causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione.

La normativa vigente, nel comma qui novellato, permette al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico precedentemente svolto e quello attribuito al professore o ricercatore di pari anzianità: tale importo viene attribuito come assegno *ad personam* da riassorbire per effetto della progressione economica, dell'assegno aggiuntivo previsto dal DPR 11 luglio 1980, per docenti e ricercatori che abbiano optato per il tempo pieno, n. 382 e di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore.

Il **comma 11** demanda (nel testo originario del decreto-legge) ad un decreto del Presidente del Consiglio la determinazione dei criteri per la valutazione dei dipendenti pubblici, per le amministrazioni pubbliche che ne siano sprovviste. **Tale comma è stato integralmente riscritto (e assai ampliato) dall'emendamento 5.1000 approvato dalla Commissione Bilancio.**

Esso prevede che le amministrazioni (nelle more dei rinnovi contrattuali e dell'applicazione della differenziazione per merito del trattamento accessorio collegato alla *performance*, quale disegnata dalla decreto legislativo n. 150 del 2009) valutino la prestazione del personale dirigenziale in relazione ad alcuni

criteri (raggiungimento di predeterminati e oggettivabili obiettivi; comportamenti organizzativi; capacità di valutazione), e che i dirigenti effettuino una valutazione del personale.

Ai più meritevoli (dei dirigenti, in questo caso per la retribuzione di risultato, e non dirigenti) - i quali *non* sono comunque in numero inferiore al 10 per cento della totalità dei dipendenti della rispettiva amministrazione - è attribuito un trattamento accessorio (nei limiti delle disponibilità delle risorse disponibili per la differenziazione retributiva in base al merito) maggiorato di un importo complessivo tra il 10 e il 30 per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione.

Tale previsione pare incidere su parte del dettato dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (il quale prevede che il personale sia distribuito in differenti livelli di performance in modo che: *a*) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; *b*) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; *c*) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

**Ancora, l'emendamento 5.1000 approvato dalla Commissione Bilancio prevede che** la differenziazione del trattamento accessorio sulla base del valutazione della *performance* sia pubblicata (come dato aggregato) dall'amministrazione interessata sul proprio sito istituzionale, onde dar conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi. E' altresì resa nota l'entità del premio mediamente conseguibile.

Il **comma 12** destina al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento di progetti sperimentali innovativi.

Il **comma 13** abroga l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E', con ciò, abrogata la vice-dirigenza nell'amministrazione pubblica.

Il **comma 14** incrementa di un ulteriore 5 per cento la riduzione (che era pari al 10 per cento, per effetto dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010) del compenso ai componenti gli organi delle Autorità portuali.

**L'emendamento 5.1000 approvato dalla Commissione Bilancio introduce un comma 14-*bis*, secondo il quale la Banca d'Italia**, entro il proprio ordinamento, deve ispirarsi ai "principi" di contenimento (del 50 per cento) delle spese per 'auto blu', buoni taxi, buoni pasto, di divieto di monetizzazione delle ferie, di divieto di incarichi consulenziali (a soggetti in quiescenza già appartenente ai ruoli, i quali abbiano svolto - limitatamente all'ultimo anno di servizio - funzioni e attività corrispondenti), di 'blocco' degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione per immobili dei quali sia locataria nonché di

rideterminazione di tali canoni (sì da conseguire una riduzione del canone del 15 per cento).

## **Articolo 6**

*(Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici)*

### **Em. 6.1000, 6.13 e relativi subemendamenti**

L'**articolo 6, commi da 1 a 17**, reca disposizioni finalizzate al rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici. Si prevede, tra l'altro, che l'obbligo di trasmissione di informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche si estende anche a fondazioni, associazioni e altre unità istituzionali controllate da amministrazioni pubbliche; si estende alle società a totale partecipazione pubblica il potere ispettivo attribuito al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato; si prevede per i Comuni e le Province l'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci con le società partecipate; si prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata economico-patrimoniale analitica; si introduce l'obbligo per dirigente responsabile della gestione di predisporre un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativamente alle spese per somministrazioni, forniture e appalti; si prevede la possibilità di disporre in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa; si prescrive agli enti locali di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni.

**La Commissione ha approvato gli emendamenti 6.1000 (come subemendato) e 6.13.**

Il **comma 14** dell'articolo 6 come **modificato dalla Commissione (em. 6.1000)** prevede che al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo (come specificato dal subem. 6.1000/2), anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al precedente comma 10, in ciascun stato di previsione della spesa possano essere disposte variazioni compensative tra capitoli di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante emissione di ruoli di spesa fissa.

Il **comma 15** dell'articolo 6 **modificato dalla Commissione (em. 6.1000)** prevede che le somme stanziate relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di

bilancio e che qualora non risultino impegnate nei tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio, viene definanziata l'autorizzazione relativa.

La Commissione ha specificato che le suddette operazioni devono essere appositamente evidenziate nella nota integrativa al bilancio di previsione.

**L'emendamento 6.13 inserisce un comma 15-bis.**

La norma prevede l'esclusione dei contributi in conto capitale, assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario, dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 2 citato ha - tra l'altro - ridotto i trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Il calcolo per la ripartizione è stato affidato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e a un d.m. di recepimento) secondo principi che devono tener conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione.

Il **comma 16** dell'articolo 6 come **modificato dalla Commissione (em. 6.1000)** prevede in via sperimentale che per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con la legge di bilancio si possano rimodulare gli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza.

Il **comma 18** reca la proroga di una serie di termini contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, emanato in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2012.

Il **comma 19** dell'articolo 6 come **modificato dalla Commissione (em. 6.1000)** prevede che le successive modificazioni ovvero integrazioni delle convenzioni stipulate con i soggetti che si sono aggiudicati i compendi aziendali delle società Tirrenia di navigazione S.p.A. e Siremar-Sicilia regionale marittima S.p.A. sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate.

Il **comma 20**, con una novella all'art. 1, comma 616, della legge finanziaria 2007, limita il numero degli ambiti territoriali scolastici a non più di 2.000 a decorrere dal 2013 e, con l'introduzione di un successivo comma alla stessa legge finanziaria, amplia i compiti affidati ai revisori dei conti di cui al comma 616.

## **Articolo 7**

*(Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri)*

### **Em. 7.1000, 7.75 e relativi subemendamenti**

I **commi 1-4** dispongono una riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1** prevede una riduzione delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a 5 milioni per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, e prevede ulteriori interventi riduttivi a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con risparmi complessivi a regime di 50 milioni di euro.

Di tali risparmi, complessivi 10 milioni sono relativi al contenimento delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 40 milioni sono da riferire al contenimento delle spese delle strutture di missione e delle politiche dei Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.

Le somme disponibili derivanti da quest'ultima riduzione sono versate all'entrata dal bilancio dello Stato, con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi (**comma 2**).

I **commi 3 e 4** prevedono la soppressione di tre strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: la Segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; il Progetto opportunità delle Regioni in Europa (PORE); l'Unità per l'*e-government* e l'innovazione per lo sviluppo.

Il **comma 5, lett. a)** prevede un'ulteriore riduzione dei contributi erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia Industrie Difesa per gli anni 2012, 2013, 2014 rispettivamente di 0,5 milioni, 1,2 milioni e 1 milione di euro.

Il **comma 5, lett. b)** opera una riduzione di 56 milioni di euro degli oneri per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate.

Il **comma 6** del presente articolo stabilisce che per il 2012 vengano rideterminate le consistenze organiche delle Forze Armate.

Il **comma 7** riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta "mini Naja".

Il **comma 8** dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

Il **comma 9** prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo a disposizione del Ministero della Difesa per deficienza capitoli FF.AA.

Il **comma 10** prevede per i contratti di forniture pluriennali relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che siano finanziati

attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con il Ministro della Difesa per i decreti di approvazione.

Il **comma 11** riduce di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 i contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale.

I **commi da 12 a 15** recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013.

La riduzione di spesa è complessivamente indicata:

- in termini di saldo netto da finanziare, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni di euro nel 2015;
- in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.574,5 milioni nel 2015.

L'em. **3.0.1000 approvato dalla Commissione** sostituisce la **tabella allegata all'articolo 7, comma 12**, in cui vengono specificati gli importi delle riduzioni della spesa - sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento - che, a decorrere dall'anno 2013, devono essere assicurate dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Nell'allegato come modificato dalla Commissione, la riduzione di spesa è complessivamente indicata:

- in termini di saldo netto, in 1.777,3 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 (anziché 1.574,5) milioni di euro nel 2015;
- in termini di indebitamento netto, in 1.528,5 milioni di euro nel 2013, 1.574,5 milioni nel 2014 e in 1.649,5 (anziché 1.574,5) milioni nel 2015.

Si riporta di seguito il contenuto dell'allegato come modificato dalla Commissione, con il dettaglio delle riduzioni di spesa previste per ciascun Ministero.

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,2
MINISTERO DELLA DIFESA	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
MINISTERO DELLA SALUTE	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
<b>TOTALE</b>	<b>1.777,3</b>	<b>1.574,5</b>	<b>1.649,5</b>	<b>1.528,5</b>	<b>1.574,5</b>	<b>1.649,5</b>

Il **comma 16** riduce, in termini di sola cassa, la dotazione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (*ex articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008*) di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Il **comma 17** dell'articolo 7 come **modificato dalla Commissione (subem. 7.1000/4)** riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) di 94 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro per l'anno 2013.

Il **comma 18** riduce di 39 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il **comma 19** riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

I **commi 20 e 21** recano disposizioni concernenti il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012. In particolare viene soppresso il criterio di alimentazione del fondo attraverso la riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225 del 1992, che viene sostituito mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto in esame.

Il **comma 21**, recante disposizioni concernenti il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, viene modificato dall'**em. 3.0.1000 approvato dalla Commissione**.

Per effetto di tale modifica si prevede che detto fondo venga alimentato, per 550 milioni di euro (anziché per 1 miliardo di euro) per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto in esame.

Il **comma 21-bis** dell'articolo 7 inserito dalla Commissione (em. 7.1000) prevede che i termini di prescrizione e decadenza sospesi fino al 30 settembre 2012 ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012 (recante interventi urgenti per il terremoto in Emilia) relativi all'attività dell'Agenzia delle entrate riguardante i contribuenti domiciliati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Tale disposizione opera in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto del contribuente.

Il **comma 22** tende ad asseverare l'assenza di oneri a carico del Ministero dell'interno, in caso di accesso telematico da parte del CED di tale Ministero al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA), nonché agli altri atti, documenti ed informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori dalle medesime tenuti.

Il **comma 23** reca una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

I **commi 24 e 25** annullano *ex lege* l'Accordo di Programma sottoscritto il 15 luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.

Il **comma 26, lettera a)** dispone l'acquisizione al bilancio dello Stato di una quota pari a 2.500.000 euro per l'anno 2012 degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi del soppresso Registro italiano dighe, le cui funzioni sono state trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 26, lettera b)** sopprime i contributi agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività dell'aviazione civile.

L'**emendamento 7.75**, approvato dalla commissione Bilancio del Senato nella seduta notturna del 26 luglio, aggiunge il **comma 26-bis** all'**articolo 7** del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. L'emendamento prevede che il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia (AeCI) - ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell'Interno, che a norma di Statuto riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilità sociale e civile - adegui il proprio Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante "Riordino del Comitato

olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.", come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del C.O.N.I. e dalle determinazioni assunte dal Comitato olimpico medesimo.

Si ricorda che l'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452 ed i cui compiti sono stati ridefiniti dalla legge 29 maggio 1954, n. 340, è altresì una federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell'art. 27 del DPR 28 marzo 1986, n. 157 recante costituzione e ordinamento del C.O.N.I., nonché dell'articolo 18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante misure di riordino del Comitato.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'emendamento in titolo prevede che l'incarico di Commissario straordinario sia prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Si ricorda che l'Aero Club d'Italia è stato retto a più riprese - a partire dal 2002 - ed è retto tuttora da un commissario straordinario, il senatore Giuseppe Leoni. Sugli intendimenti del Governo in ordine alla gestione commissariale dell'Ente è stata presentata alla Camera dei deputati una interrogazione a risposta immediata (3-02226), discussa nella seduta di giovedì 26 aprile 2012 con l'intervento in Aula del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

I **commi da 27 a 32** prevedono la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; inoltre dall'anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico.

I **commi da 33 a 36** assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale.

**Il già ricordato emendamento 7.1000**, presentato dai Relatori e approvato dalla Commissione, modifica alcuni commi dell'articolo 7 (34, 35, 37, 42) e ne inserisce altri, relativi al sistema scolastico, ed in particolare alla tesoreria unica applicato alle scuole statali, ai fondi scolastici e per l'istruzione tecnica, alla contribuzione studentesca universitaria e all'accorpamento di Consorzi interuniversitari.

La modifica proposta al primo periodo del **comma 34** dispone che il versamento delle disponibilità liquide degli istituti scolastici statali sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale sia effettuato in un'unica soluzione entro il 12 novembre 2012, invece che nelle due rate inizialmente previste al 15 ottobre e al 15 novembre.

Dopo il comma 35 viene inserito un comma **35-bis**, che prevede che i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche con la tesoreria unica possano essere rinegoziati in via diretta tra le parti, senza modificarne la durata.

Il **comma 37** - mediante novelle all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 - dispone la confluenza nel «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» dei seguenti stanziamenti: Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003 (quota parte), autorizzazione di spesa di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 634). Si dispone infine l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 e del secondo periodo dell'art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007.

Il **comma 37** viene modificato (**em. 7.1000**) inserendo l'eccezione rappresentata dal Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (di cui all'articolo 1, comma 875 della legge n. 296 del 2006), dall'operazione di aggregazione in due soli Fondi di una serie di stanziamenti a favore del sistema scolastico disposti dalla legge finanziaria per il 2007. Il fondo citato resta dunque escluso dall'accorpamento. L'emendamento in esame destina a questo fondo una quota parte pari a 14 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa confluente nei fondi scolastici riordinati dal decreto-legge in esame dopo l'abrogazione del comma 634 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007. L'emendamento dispone altresì che tale quota di 14 milioni sia destinata ai percorsi di formazione (riferiti all'offerta formativa) svolti dagli istituti tecnici superiori, come previsto dal Dpcm del 25 gennaio 2008, che recava *"Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori"*.

Il **comma 38** prevede che il pagamento delle supplenze brevi sia effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico; conseguentemente il Ministero provvederà al monitoraggio dei contratti per le supplenze brevi.

Il **comma 39** stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano sopprese dal 2016. Le somme disponibili saranno riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero. Il **comma 40** acquisisce all'erario la somma di 30 milioni di euro a valere sulle contabilità speciali scolastiche.

Il **comma 41** specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti, sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

Il **comma 42** viene sostituito (**em. 7.1000**) e reca una modifica del regime dei contributi degli studenti universitari (previsto dall'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 306 del 1997) con l'inserimento di contributi incrementati a carico degli studenti fuori corso.

L'emendamento riscrive l'originale testo del comma 42, che inizialmente novellava il comma 1 del citato articolo 5, relativo ai "Limiti della contribuzione studentesca". Con l'approvazione dell'emendamento ne viene ripristinato il testo originale, che fissa il limite massimo della contribuzione a carico degli studenti per i servizi offerti dell'Università al 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui alla legge n. 537 del 1993 (*Interventi correttivi di finanza pubblica*). L'emendamento dispone ora che le Università possano da determinare autonomamente incrementi di contribuzione a carico degli studenti fuori corso, sulla base di principi di equità, progressività e redistribuzione, tenendo presente limiti e criteri fissati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali incrementi di contribuzione non sono computati ai fini del raggiungimento di quel limite del 20% indicato nel comma 1.

L'introduzione di questa contribuzione incrementata a carico dei fuori corso richiama comunque una serie di parametri da tenere presenti, che comprendono anche il numero di anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi, il reddito ISEE familiare, la condizione di studente-lavoratore. Un ulteriore comma aggiunto all'articolo 5 sulla contribuzione studentesca specifica i limiti massimi degli incrementi applicabili ai fuori corso, ponendoli in rapporto al reddito ISEE familiare. Vengono individuate tre fasce: per i redditi inferiori a 90.000 euro l'incremento non può superare il 25%; per i redditi fino a 150.000 euro l'incremento non può superare il 50%; per i redditi oltre i 150.000 euro l'incremento non può superare il 100%.

Almeno la metà (50%) delle risorse derivanti da tali incrementi dovranno essere destinate in parte ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio previste dal decreto legislativo n. 68 del 2012 (*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti*) a favore degli studenti meritevoli. La parte residua dovrà essere destinata a interventi di sostegno allo studio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti logistici e organizzativi (sistema abitativo, mobilità, mense, servizi di orientamento e tutorato, ecc..).

Infine l'emendamento 7.1000 inserisce dopo il comma 42 dell'articolo 7 un **comma 42-bis**, di nuovo contenuto. Esso dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova il processo di accorpamento di alcuni consorzi interuniversitari. Si tratta dei tre consorzi Cineca (*Consorzio interuniversitario elaborazione e calcolo*, fondato nel 1964), Cilea (*Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica*, fondato nel 1974) e Caspur (*Consorzio interuniversitario per le Applicazioni di supercalcolo per università e ricerca*, fondato nel 1992). L'accorpamento di questi tre enti in un

unico soggetto a livello nazionale, che non comporterà nuove e ulteriori spese per la finanza pubblica, ha lo scopo di razionalizzare la spesa e di garantire a livello nazionale la necessaria attività di supporto, in termini di servizi e innovazione, per le esigenze del Ministero e del sistema universitario. Per consentire una corretta transizione al nuovo ordinamento e l'adozione di un nuovo statuto il testo dell'emendamento indica il criterio di interpretazione del comma 9, dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*) relativo alla durata in carica degli organi monocratici. In base a tale articolo gli organi in carica decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto; la norma di interpretazione specifica che ai fini della proroga del mandato dei rettori in carica il momento di adozione dello statuto è quello in cui esso viene definitivamente autorizzato dal Ministero, dopo aver esercitato i controlli previsti dalla legge.

## **Articolo 8**

*(Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali)*

**Em. 8.19, 8.1000 e relativi subemendamenti**

L'**articolo 8** persegue riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali.

Non quantificabili se non a consuntivo sono i minori oneri effetto del **comma 1**, che prospetta una razionalizzazione della spesa mediante una molteplicità di interventi, quali: l'ampliamento dell'utilizzo delle carte elettroniche istituzionali per pagamenti; la riduzione delle comunicazioni cartacee con gli utenti; riduzione delle spese di telefonia; scambio gratuito di dati entro il settore pubblico allargato; razionalizzazione degli uffici collocati nel medesimo comune; dematerializzazione degli atti.

Specifiche per l'INPS sono le previsioni recate dal **comma 2**, relative a: la creazione - entro il 2014 - di una piattaforma unica degli incassi e dei pagamenti; la revisione delle convenzioni e contratti con i centri di assistenza fiscale; il conferimento del proprio patrimonio immobiliare da reddito a fondo di investimento immobiliare, sì da realizzarne la dismissione.

I **commi 3 e 4** recano riduzioni dei trasferimenti statali agli enti e società inseriti nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione (**comma 3**) e agli enti di ricerca (**comma 4**, che rinvia all'**Allegato n. 3**).

La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato all'**articolo 8** l'emendamento **8.1000** (come modificato da due subemendamenti approvati) e l'**emendamento 8.19**.

In base all'**emendamento 8.1000** (e ai due subemendamenti approvati):

- si modifica la norma sulla revisione qualitativa e quantitativa delle attività svolte dai Centri di Assistenza Fiscale in convenzione con l'INPS, norma di cui al **comma 2, lettera b**), del presente **articolo 8**;

- si sopprime la riduzione dei trasferimenti agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad eccezione dell'INVALSI, e si prevede che, per gli enti così esclusi, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi sia assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, riduzione pari a circa 51.196,5 migliaia di euro annui, a decorrere dal 2013;
- si incrementa da 4,0 a 24 milioni di euro la misura della riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, per l'anno 2012, che deve assicurare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- si dispone che l'ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica) adotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, per il regime pensionistico da esso gestito (relativo agli infermieri che esercitano attività libero-professionale), un livello di contribuzione non inferiore a quello previsto per gli iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS, nonché criteri di riparto della contribuzione analoghi a quelli stabiliti nell'ordinamento relativo alla suddetta Gestione.

**L'emendamento 8.19** dispone un incremento dei limiti minimi e massimi di alcune sanzioni pecuniarie amministrative, relative alla disciplina sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

## **Articolo 9**

*(Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi)*  
**Em. 9.1000 (testo 2)**

L'**articolo 9** prevede (**comma 1**), dettando le relative procedure (**commi 2 e 3**) che le autonomie territoriali intervengano su enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o funzioni amministrative spettanti agli enti locali, sopprimendoli o anche accorpandoli, in modo da garantire - in tal ultimo caso - almeno il 20% di risparmi.

L'articolo fa inoltre divieto (**comma 6**) agli enti locali di istituire gli stessi soggetti.

In caso di mancato intervento entro nove mesi si prevede (**comma 4**) la soppressione di detti soggetti e la nullità di tutti gli atti successivamente adottati.

Alle regioni (**comma 5**) si chiede - per le funzioni amministrative a loro conferite - l'adeguamento agli stessi principi.

Resta fermo (**comma 7**) quanto già disposto in tema di limiti alla costituzione di società partecipate e di liquidazione o cessione di quelle esistenti.

**L'emendamento 9.1000, approvato dalla Commissione apporta tre modificazioni all'art. 9, contrassegnate con le lettere da a) a c).**

La norma di cui **alla lettera a)**, modifica il comma 1 dell'art. 9.

La norma così modificata (v. testo a fronte qui di seguito riportato) dà una terza possibilità alle Autonomie territoriali di intervenire con finalità di risparmio sugli enti propri. Oltre alla soppressione e all'acorpamento, le Autonomie potranno operare riducendone gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento; tale riduzione deve, peraltro, essere comunque assicurata, anche nelle prime due alternative.

Testo vigente	Testo proposto
<p>1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, <b>riducendone in tal caso gli</b> oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.</p>	<p>1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano, <b>o, in ogni caso, assicurano la riduzione degli</b> oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.</p>

La norma di cui **alla lettera b)** aggiunge **il comma 1-bis**, escludendo dall'intervento sugli enti (di cui al comma 1) le aziende speciali, agli enti, e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

La norma di cui **alla lettera c)** aggiunge i commi **7-bis** e **7-ter**, nonché **un comma 7-quater** (*ex Coord. n. 1*) che introduce la clausola di neutralità finanziaria relativamente ai due commi precedenti.

Si tratta di norme in tema di organizzazione del CNEL, *la cui omogeneità rispetto all'area normativa in cui sono incluse potrebbe essere ritenuta non certa*.

**Il comma 7-bis** modifica l'articolo 15, comma 5, del d. l.vo n. 165 del 2001 (sul pubblico impiego), attribuendo al Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro le attribuzioni che il decreto stesso demanda agli

organi di Governo del Consiglio stesso (così avviene per il Consiglio di Stato, per i tribunali amministrativi, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato).

**Il comma 7-ter** modifica l'articolo 22, comma 2, della n. 936 del 1986, conseguendone che il segretario generale del CNEL è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni previste non solo dal regolamento, ma anche dalla legge, sopprimendo il riferimento alle funzioni che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza.

## **Articolo 10**

*(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)*

**Em. 10.1000**

**L'articolo 10** disegna una riconfigurazione della *organizzazione dello Stato nel territorio*.

Dopo l'intervento della legge n. 59 del 1997<sup>5</sup>, seguita per questo profilo dal decreto legislativo n. 300 del 1999<sup>6</sup> (e questo, dal d.P.R n. 180 del 2006<sup>7</sup>), la rappresentanza periferica dello Stato si va ancor più radicando (pur "nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa" degli altri uffici periferici statali) nelle *Prefecture*, delle quali è disposto (dal **comma 1** del decreto-legge) un significativo mutamento di denominazione - 'smentito' tuttavia dall'**emendamento 4.1000 (come subemendato) approvato dalla Commissione Bilancio, che ripristina la denominazione della Prefettura quale "Ufficio territoriale del Governo"**.

Con regolamento governativo di delegificazione saranno apportate (entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge, prevede il **comma 2**) le conseguenti determinazioni organizzative e funzionali (su di esso è previsto, dal **comma 3**, il parere parlamentare).

L'articolo in esame pone le norme generali regolatrici di tale determinazione.

Tra le opzioni normative così assunte, vale rammentare il ribadimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale della Prefettura - secondo previsione che va letta peraltro in immediato raccordo con l'articolo 17 del decreto-legge, circa il riordino (e la soppressione di alcune) Province, nonché con l'articolo 18, circa la costituzione di Città metropolitane.

---

<sup>5</sup> Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

<sup>6</sup> Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

<sup>7</sup> Regolamento recante disposizioni in materia di Prefecture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Ne segue, in estrema sintesi, che il numero delle Prefetture è destinato a diminuire.

E' fatta salva, ad ogni modo, la motivata individuazione di presidi in specifici ambiti territoriali, per "eccezionali esigenze" connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali.

**Secondo l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, entro la Prefettura deve costituirsi un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.**

Tra i principi ispiratori di un coordinamento tra uffici periferici che si vuole più intenso e coerente con un contenimento della spesa, è formulato il criterio di un *esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali* - che l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio pone in capo ad un unico ufficio (presso la Prefettura?) il quale ne assume responsabilità diretta ed esclusiva; così come si prevedono servizi comuni.

L'obiettivo dichiarato è la riduzione di almeno il 10 per cento della corrispondente spesa, anche mediante forme di mobilità tra amministrazioni. **Tale percentuale di risparmio è elevata al 20 per cento dall'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio.**

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il **comma 4** esenta dall'applicazione della nuova disciplina alcune strutture (uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera; i posti di ispezione frontaliera; gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari).

Antecedente alle disposizioni in esame, pare porsi la riflessione condotta entro il cd. rapporto Giarda (*Elementi per una revisione della spesa pubblica*), presentato entro il Governo nel maggio 2012. In esso si prendeva in esame l'organizzazione del Ministero dell'Interno, riguardo alle strutture periferiche (circa l'80 per cento della spesa del Ministero), in particolare le Prefetture (circa 10.000 occupati), i Vigili del Fuoco (circa 32.000 occupati), la Polizia di stato (circa 103.000 occupati), su un totale di occupati del Ministero pari a circa 155.000.

La spesa complessivamente analizzata (ammontante a circa 8 miliardi di euro, destinati alle retribuzioni del personale e ai consumi intermedi o acquisto di beni e servizi) evidenziava, con riferimento all'analisi dei costi delle Prefetture, una "inefficienza dell'assetto istituzionale", in misura significativa per la commisurazione del territorio alla Provincia (per come allora configurata). Servizi analoghi sono organizzati per servire popolazioni che variano da 90.000 (Isernia) a 4,3 milioni (Roma). "Il costo finanziario dell'accettazione del territorio provinciale come base per l'organizzazione dei servizi offerti (un portato della storia amministrativa dello stato italiano) è molto rilevante".

In tutti i settori considerati, il rapporto rilevava nelle regioni del Centro-Sud spese per abitante (o per indicatore di *output*, ove disponibile) superiori al corrispondente costo, a parità di condizioni e di caratteristiche, rilevato nelle regioni del Centro-Nord (a causa dei seguenti differenziali di costo: numero di occupati, a parità di condizioni, maggiore; retribuzione di fatto, maggiore, essendo associata alle maggiori anzianità di servizio dei dipendenti che operano nel Centro-Sud; maggior peso degli straordinari).

Circa la spesa per acquisto di beni e servizi, essa è nel Ministero dell'Interno pari a circa 1700 milioni all'anno. Di questi, negli ultimi anni, circa 400 milioni ogni anno superano gli stanziamenti iniziali di bilancio (che sono stati progressivamente ridotti nel corso delle manovre di contenimento della spesa). Dalle prime valutazioni risulta che il ricorso degli uffici del Ministero alle strutture centralizzate di acquisto è relativamente limitato, intorno al 6-8% del totale.

Delle spese per consumi intermedi, una parte rilevante (almeno 400 milioni di euro) riguardano contratti di locazione in essere per le stazioni periferiche, stabilimenti e magazzini della Polizia di stato, dell'Arma dei carabinieri, del corpo dei Vigili del fuoco. E' stata avviata un'analisi (complessa perché si ha a che fare con qualche migliaio di contratti) per descrivere e confrontare costi e condizioni dei contratti stessi, nonché per valutare la loro coerenza con il numero di occupanti. Da questa analisi preliminare risulta una variabilità molto ampia nei costi per mq. di superficie e nel numero di mq. per addetto.

Per quest'ultimo riguardo, immobiliare, l'articolo in commento pone il criterio di una prioritaria utilizzazione di immobili di proprietà pubblica.

## **Articolo 11** *(Riordino delle Scuole pubbliche di formazione)* **Em. 11.1000**

L'**articolo 11** reca disposizioni volte al riordino delle Scuole pubbliche di formazione.

Ne demanda la disciplina a regolamenti governativi, **da emanare** (su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno) **entro centoventi giorni (secondo l'emendamento 11.1000 approvato dalla Commissione Bilancio)**: l'originaria previsione del decreto-legge è di centottanta giorni) dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Tali regolamenti dovranno individuare forme di coordinamento tra le varie scuole, istituti e altre strutture competenti, nonché riformare il sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, allo scopo di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità dell'attività formativa.

I criteri fissati per perseguire questi obiettivi sono indicati al **comma 1**.

Vi si prevede l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni; l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura; *la concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica* dei dirigenti e dei funzionari statali e degli enti pubblici non economici.

Tale concentrazione è prevista come "tendenziale" nel testo originario del decreto-legge. **Quel "tendenziale" scompare secondo l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, volto dunque a rendere maggiormente cogente la concentrazione in un'unica scuola della formazione di cui si tratta.**

Per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e funzionari, invece, l'articolo prospetta la "tendenziale" (permane questa espressione) concentrazione in un'unica struttura esistente per singolo Ministero (mantenendo dunque la specificità delle competenze) e per gli enti vigilati dallo stesso.

Tra gli altri criteri, possono qui rammalarsi l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali adibiti alla formazione; il coordinamento tra le attività di formazione permanente dei dipendenti svolte dalle varie amministrazioni (anche con modalità decentrate o ricorrendo a istituti universitari italiani o stranieri); la revisione della disciplina degli incarichi di docenza, al fine di garantire la stabilità del corpo docente e alti livelli di insegnamento.

Il **comma 2** prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provveda, mediante uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

## **Articolo 12**

*(Soppressione di enti e società)*

**Em. 12.1000, 12.8 (testo 2), 12.18, 12.35 (testo 2), 12.42, 12.65, 12.89 (testo 2),  
12.2000, 12.113 e relativi subemendamenti**

Ai sensi del **comma 1**, è disposta la soppressione dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – I.N.R.A.N., ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il **comma 2** attribuisce al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) le funzioni ed i compiti già affidati all'ente soppresso. Rispetto all'attribuzione di funzioni in via generale al CRA, vi sono due norme derogatorie: le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette sono attribuite all'Ente risi, mentre sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

Il **comma 3** attribuisce a decretazione del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. Il subentro degli enti incorporanti nella titolarità dei rapporti dell'INRAN attinenti alle funzioni loro conferite opera fino alla loro naturale scadenza, ai sensi del **comma 4**, ad eccezione dei rapporti di

lavoro con il personale di ruolo oggetto di trasferimento nel CRA: si stabilisce per legge una riduzione del 10 per cento del predetto organico, con esclusione del personale di ricerca. Le disposizioni sulla mobilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono richiamate, senza ulteriori specificazioni, dal **comma 5** per il personale INRAN che al momento di entrata in vigore del decreto legge svolgeva le funzioni ex INCA.

Per il **comma 6** la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso è garantita dalla delega al direttore generale dell'INRAN, per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

Ai sensi del **comma 7**, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR. Si tratta di una previsione che - unitamente con quella residuale di cui al **comma 8**, che ne fa salve le competenze residue - impatta assai incisivamente sulle funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e sul sistema di competenze delineato con D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, con cui essa era stata istituita.

Ai sensi del **comma 9** uno o più decreti sono adottati dal Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il MiPAAF. Come effetto di tali decreti, graverà sull'AGEA un obbligo di adeguamento del proprio assetto organizzativo; in ogni caso, la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo, che rimane in servizio presso AGEA, costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia (**comma 12**).

Ai sensi del **comma 10**, i medesimi Ministri concertanti approvano la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito da AGEA a MiPAAF: quest'ultimo adotterà poi regolamento di adeguamento della propria organizzazione e della propria dotazione organica sulla base delle unità di personale effettivamente trasferito. Nei confronti di costoro, è prevista disciplina derogatoria rispetto al generale subentro (di cui all'ultimo periodo del **comma 11**) del MiPAAF nella titolarità dei rapporti ex AGEA fino alla loro naturale scadenza: per i rapporti di lavoro e previdenziali, il personale trasferito al Ministero mantiene il trattamento economico (fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative) corrisposto al momento dell'inquadramento; inoltre, nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, si attribuisce la differenza sotto forma di assegno *ad personam* riassorbile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Per il **comma 13**, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA, che si riconferma essere sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), sono decisamente ridotti. Rispetto

all'attuale dislocazione dei poteri all'interno dell'AGEA, fissata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 1999 - che viene perciò soppresso dal **comma 17**, contenente sul punto una clausola abrogativa espressa (a lato della clausola implicita per le norme incompatibili) - la normativa proposta prevede esclusivamente il collegio dei revisori dei conti ed il direttore dell'agenzia. In quest'ultimo caso, poi, si prevede che esso sia nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (**comma 14**) e che sia remunerato (così come i revisori dei conti) secondo il compenso determinato per decreto del MiPAAF, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (**comma 15**).

**La Commissione in sede referente ha approvato** - mercé la parte dell'emendamento 12.1000, come subemendato, che impatta sui **commi 13 e 14** - due modifiche alla disciplina dell'AGEA: per la prima, il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del MiPAAF; tra di essi, la designazione del presidente (scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale e collocato fuori ruolo) spetta al Ministro dell'economia e delle finanze; per la seconda, il decreto del MiPAAF di nomina del direttore è preceduto dalla richiesta di parere parlamentare (da esprimere nei termini regolamentari) sulla relativa proposta.

Il **comma 16** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti a dare attuazione alle norme precedenti, mentre il **comma 18** contiene per le medesime disposizioni una clausola di invarianza finanziaria.

**La Commissione in sede referente ha approvato l'emendamento 12.8, recante un comma aggiuntivo 18-bis**, che sopprime la società Buonitalia S.p.a., anche mediante l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 99 del 2004. Lo svolgimento delle relative funzioni è conferito all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ex-ICE). Essendo già in liquidazione, Buonitalia è autorizzata a disporre delle risorse residue per definire il procedimento relativo mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo. Con decreto del MiPAAF le risorse umane, strumentali e finanziarie sono conferiti all'Agenzia predetta, con la previsione di una tabella di corrispondenza per i dipendenti a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli dell'Ente di destinazione: essi mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, percepiranno per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Dell'articolo 12, il **comma 19** detta disposizioni procedurali in materia di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, di enti ed organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato.

Esso prevede che i regolamenti governativi, con cui sono disposti tali atti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007<sup>8</sup>, possano essere proposti altresì dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi.

Il testo originario del decreto-legge prevede che *non* vi sia parere parlamentare (previsto invece dai commi 635 e 638 di quell'articolo della legge n. 244) sugli schemi di quei regolamenti così come dei regolamenti di destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Di contro, **l'emendamento 12.18 approvato dalla Commissione Bilancio ripristina la previsione del parere parlamentare.**

Il **comma 20** dispone il trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione.

Questo, a decorrere dalla loro scadenza.

La disposizione dunque preclude l'ulteriore prorogabilità di tali organismi, incidendo sulla disciplina dettata dall'articolo 68, comma 2 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Sul riordino degli organismi collegiali, intervenne il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale".

Seguiva il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". In particolare l'articolo 68 prevedeva la realizzazione, entro il triennio 2009-2011, della graduale riduzione degli organismi collegiali, fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni. Esso intendeva rendere più stringente tale ridimensionamento, escludendo espressamente alcune categorie di organismi dalla possibilità di proroga (prevista, si è teste ricordato, dall'articolo 29, comma 2-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, così come convertito). Ed invero prevedeva altresì che, ove proroga vi fosse, per gli organismi ritenuti utili, questa non potesse superare il periodo di due anni.

**La Commissione Bilancio ha approvato l'emendamento 12.35, il quale fa comunque salvi - senza oneri per la finanza pubblica e senza corresponsione di alcun emolumento ai componenti - l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo (articolo 11 della legge n. 383 del 2000), l'Osservatorio nazionale per il volontariato (articolo 12 della legge n. 266 del 1991), l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (articolo 1 del decreto**

---

<sup>8</sup> *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

della Presidenza della Repubblica n. 103 del 2007), il **Comitato nazionale di parità della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità** (*articolo 8, non già articolo 3 - già abrogato - come erroneamente si legge nel testo*, nonché articolo 19, del decreto legislativo n. 198 del 2006).

**L'emendamento 12.42 sopprime i commi 21 e 22** che recavano norme sui finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare il primo dei due commi cancellati prevedeva la soppressione dell'organismo di indirizzo (a composizione mista Stato-Province Autonome) assegnando le relative funzioni direttamente alle due Province Autonome; il comma successivo disponeva che le due Province autonome rendicontassero le somme erogate a favore dei comuni confinanti, ai fini dello svincolo degli accantonamenti effettuati dal Ministero dell'economia.

Il **comma 23** sottrae la Commissione scientifica CITES, per l'attuazione della Convenzione CITES e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora, prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 150 del 1992, alla disciplina riguardante il riordino degli organi di amministrazioni pubbliche anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture. Si stabilisce, inoltre, la gratuità della partecipazione alla Commissione, senza diritto a compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

I **commi da 24 a 28** dispongono in merito alla messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, riportando nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandatele.

**La Commissione in sede referente ha approvato l'emendamento 12.2000**, che modifica i termini di decorrenza di alcune previsioni dell'articolo 12. In particolare al **comma 24** si fa decorrere dal 1° gennaio 2014 la messa in liquidazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, dilazionando di un anno (fino al 31 dicembre 2014) i conseguenti adempimenti, tesi a riportare nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero per i beni e le attività culturali le attività finora demandatele (comma 26 e comma 27). Analogamente, al **comma 59** si fa decorrere dal 1° gennaio 2014 la soppressione della Fondazione Valore Italia, dilazionando di conseguenza fino a quel momento alcune conseguenze legali (comma 60 primo periodo; comma 62; comma 63; comma 64; comma 65; comma 68 e comma 70) e riferendo ad una data successiva altri adempimenti (comma 60 secondo periodo: 30 giugno 2014 presentazione del bilancio di chiusura).

I **commi 29 e 30** recano disposizioni in merito alla quota del 3 per cento del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali.

**L'emendamento 12.65** dispone la **soppressione dei commi da 31 a 38** del decreto-legge che stabilivano la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, il trasferimento delle funzioni e delle strutture della Cineteca nazionale alla società istituto Luce di

Cinecittà e la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi ed il trasferimento delle relative funzioni alla competente Direzione generale del medesimo Ministero.

I commi **39** e **40** dettano disposizioni in materia di durata dell'incarico del commissario liquidatore di enti pubblici.

**La Commissione in sede referente ha approvato l'emendamento 12.89**, che sopprime le disposizioni in virtù delle quali veniva soppresso l'Ente nazionale per il microcredito (**comma 41**) ed era abrogato il relativo fondamento legislativo (**comma 48**); di conseguenza ugualmente soppressi sono il **comma 43** (deliberazione del bilancio di chiusura), il **comma 42** (decreto per la nomina di un dirigente delegato), il **comma 44** (risoluzione delle convenzioni in essere), il **comma 45 (trasferimento delle risorse umane)**, il **comma 46 (cessazione di efficacia dei** contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato) ed il **comma 47** (acquisizione al MiSE delle risorse strumentali).

In virtù del **comma 49**, l'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" è soppressa e i relativi organi decadono; anche la disposizione recante l'istituzione dell'ente segue la stessa sorte, in virtù del **comma 58** che abroga l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Gli adempimenti di cui al **comma 51** - che sono fatti salvi anche nelle disposizioni contenute nei due commi precedenti - consistono (sotto il controllo del collegio dei revisori in carica) nella deliberazione del bilancio di chiusura (deliberato dagli organi in carica con attestazione redatta dall'organo interno di controllo) e nella sua sottoposizione per approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 50** un decreto è adottato dal Ministro dello sviluppo economico per la nomina di un dirigente delegato; il **comma 57** prevede che l'eventuale attivo netto - risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato - è versato all'entrata del bilancio dello Stato (fatta salva l'acquisizione delle risorse strumentali dell'associazione al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico). Il **comma 52** prevede che il trasferimento delle funzioni al MiSE avviene "senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale": il Ministero ha anche la valutazione "della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività" e, solo in caso di accertamento positivo, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici, mediante utilizzo delle risorse di cui al **comma 53**.

Il **comma 54** disciplina il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'ente soppresso. Per il **comma 55** il personale trasferito - che già mantiene il trattamento previdenziale in godimento - conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto, salvo che il dirigente delegato ne

proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 56**).

In virtù del **comma 59**, la Fondazione Valore Italia è soppressa e i relativi organi decadono (*cfr. peraltro supra, subemendamento 12.2000, la dilazione al 1° gennaio 2014 di tale soppressione*); le norme attributive di funzioni, unitamente a quelle conseguenti e contrastanti con la nuova disciplina, sono oggetto di abrogazione ai sensi del **comma 70**. Il **comma 60** attribuisce al commissario - che, sotto il controllo del collegio dei revisori in carica e con la loro attestazione, presenta il bilancio di chiusura per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia - i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione. Per il **comma 61** entro la data del 31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono; in caso di disponibilità dei privati, si potrebbe provvedere "se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere"; per il **comma 63**, le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, devono intendersi risolte in ogni caso.

Oltre al caso di esito favorevole alla disponibilità dei privati, un margine residuo di operatività ha - ai sensi del **comma 62** - la specifica convenzione con la Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali": il bilancio di chiusura, per il **comma 64**, darà evidenza all'apposita contabilità separata attivata.

Il **comma 65** dispone in ordine al personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione (trasferito al Ministero dello sviluppo economico, che, ai sensi del **comma 66**, può destinarlo, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario). Anche in tal caso vi è - al **comma 67** - una disciplina trattamentale (mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento, con attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, in caso di differenza in eccesso). Invece, i contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto, salvo che il commissario ne proroghi l'efficacia, non oltre l'originaria scadenza, per far fronte alle attività che incombono su di esso (**comma 68**).

A valle di tutta l'attività ricognitiva, le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del **comma 69**, essendo peraltro disposto che l'eventuale attivo netto risultante (e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente) sia versato all'entrata del bilancio dello Stato.

**La Commissione in sede referente ha approvato** - mercé la parte dell'emendamento 12.1000, che impatta sul **comma 70** - una delimitazione

dell'effetto abrogativo conseguente alla soppressione della Fondazione Valore Italia: non è più caducato il comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, neppure nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*.

In virtù del **comma 71**, ad Invitalia è conferito il coacervo degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia e delle convenzioni dalla stessa stipulate. All'altra società *in house* del MiSE sono quindi trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi conseguenti: tra di essi vi sono, per il **comma 72**, i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività.

La stipula dell'accordo di cui al **comma 73** - per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici - avviene entro sessanta giorni e lo schema relativo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge finanziaria 2007.

Il **comma 74** sostituisce, al Ministero delle attività produttive, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'esercizio del potere di avvalimento nei confronti dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo "e delle società da essa controllate".

**La Commissione in sede referente ha approvato l'emendamento 12.113**, che riformula parte del complesso normativo volto a conferire all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (in prima persona o mediante società dalla stessa interamente partecipata), a titolo gratuito e previa stipula di un accordo, il coacervo degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a.; mentre il **comma 71** è lasciato sostanzialmente identico, nel **comma 72** l'emendamento sposta in avanti (dall'entrata in vigore del decreto alla stipula dell'accordo) il momento cui far riferimento per individuare i contratti di lavoro temporaneo e le prestazioni professionali in cui opera il subentro. Al **comma 73** si amplia a 90 giorni il termine per la stipula dell'accordo l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, oltre ad aggiungere l'intesa con il Ministro del turismo nella procedura di sua preventiva approvazione da parte del MiSE. Infine, al **comma 74** si aggiunge che, nei confronti dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate trova applicazione quanto disposto (articolo 4, comma 3) dal decreto in commento, in ordine ai limiti di composizione dei consigli di amministrazione.

Il **comma 75** rende obbligatoriamente monocratici e personali una serie di incarichi di commissario delle società cooperative; per la liquidazione coatta amministrativa il **comma 76** intesta espressamente ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il provvedimento e la contestuale o successiva nomina

del relativo commissario liquidatore. Anche la previsione del **comma 77** impatta sulla (sola) liquidazione coatta amministrativa delle citate cooperative, rimettendo ad un decreto interministeriale la determinazione dell'ammontare del compenso dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione (entro il tetto insuperabile della normativa previgente), tenuto conto del recentissimo Regolamento di adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e nelle procedure di concordato preventivo.

I **commi 78-79** recano proroghe di termini per l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, nonché per il trasferimento alla società Fintecna Spa di tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co-concedenti.

Il **comma 80** novella la normativa in materia di contratti di trasporto di cose per conto di terzi, prevedendo anche la competenza della Guardia di finanza per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni.

L'**emendamento 12.1000**, come modificato da vari subemendamenti, alla **lettera c)** novella il **comma 80, lettera c)**, del decreto-legge.

Il comma 80 novella l'articolo 83-bis, del decreto-legge 112/2008 relativo ai contratti di trasporto di cose per conto di terzi.

La lettera c) sostituisce il comma 15, del menzionato articolo 83-bis, che nel testo previgente affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle previsioni in materia di forma del contratto di trasporto. Il testo vigente, ora novellato (**in neretto le modifiche**) dispone che le **violazioni** (in luogo di sanzioni) sono **constatate** (in luogo di irrogate) dagli organi del Comando generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese. **Viene aggiunto un periodo** che dispone l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 681/1989 "Modifiche al sistema penale" che disciplina le sanzioni amministrative.

I **commi 81-86** modificano l'assetto del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, definendolo come centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; viene inoltre modificata la composizione del comitato, espungendo la presidenza di un consigliere di Stato ed affidandola ad un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sono infine modificate le competenze del comitato e ridotti gli stanziamenti finanziari del medesimo.

Il **comma 87** prevede la nomina di un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP.

Il **comma 88** differisce dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 il termine per l'emanazione del regolamento governativo per la definizione delle misure di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli generali, quali i lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, il

personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA (e delle altre società del gruppo).

Il **comma 89** dispone che il comitato amministratore della forma pensionistica complementare (cosiddetta residuale) costituita presso l'INPS e denominata FONDINPS continui ad operare in regime di proroga fino alla ricostituzione dello stesso e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2012.

Il **comma 90** dispone la proroga dell'attuale regime di commissariamento dell'ISFOL fino all'approvazione del nuovo statuto e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2012.

L'**emendamento 12.1000**, alla lettera *d*) prevede l'introduzione del **comma 90-bis** all'articolo 12.

In base a tale comma, al personale che, alla data del 7 luglio 2002, sia transitato dal CONI alla CONI Servizi Spa, si applica, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alla mobilità e al passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico del personale medesimo: al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

Si ricorda che la CONI Servizi Spa - società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia - è la società operativa delle attività del Comitato Olimpico Nazionale che ha riassorbito il personale già alle dipendenze dell'ente pubblico CONI.

## **Articolo 13**

*(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale)*

**Em. 13.5, 13.12 (testo 2)**

L'**articolo 13** prevede la soppressione della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).

Il nuovo Istituto ha la finalità di "assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria".

La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato all'**articolo 13** due emendamenti.

Mentre l'attuale versione dell'**articolo 13** prevede la soppressione della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) e dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), l'**emendamento 13.5** prevede che il nuovo Istituto -

ridenominato Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) - assorba esclusivamente l'ISVAP (riguardo alle funzioni della COVIP, restano in ogni caso ferme le modifiche normative di cui ai **commi 8 e 9** del presente **articolo 13**).

L'**emendamento 13.12** specifica che restano in ogni caso ferme alcune norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, norme relative in larga misura a funzioni di competenza della CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa).

## **Articolo 14**

*(Riduzione delle spese di personale)*

**Em. 14.1000, 14.38, 14.54, 14.55 (testo 2)**

**L'articolo 14** reca disposizioni relative alla riduzione di spese per il personale.

I **commi 1-2 e 7-10** dettano disposizioni in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni - anche con riguardo ai corpi di polizia e di vigili del fuoco - e di mobilità, protraendo di 1 anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015 e estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco.

I **commi 3 e 4**, novellando l'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008, dispongono in merito ai limiti assunzionali per le università e gli enti di ricerca, che potranno procedere al ricambio del *turn-over* nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento dal 2016.

**Il comma 4-bis è introdotto dall'emendamento 14.1000.**

Si è rammentato (alla relativa scheda di lettura) come l'articolo 2 del decreto-legge disponga una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (insieme normando la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale e prevedendo forme di mobilità e pensionamento).

Siffatte previsioni permangono, beninteso, e le amministrazioni che non procedono alla propria riorganizzazione, connessa alla riduzione delle dotazioni organiche, non possono procedere ad alcuna assunzione di personale. Sono salve, peraltro (ai sensi dell'articolo 2, comma 6) le procedure concorsuali e di mobilità già avviate. Restano comunque ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni (e proprio l'articolo 14, commi 1-2 incide sulla normativa in materia di *turn over*).

La disposizione introdotta prevede che, fermo restando questo novero di disposizioni (dunque le facoltà assunzionali quali definitevi) nonché il sistema di pubblicità delle *vacancies* previsto dall'articolo 2, comma 13, le **amministrazioni pubbliche possano, per il triennio 2012-2014, effettuare assunzioni anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni (attingendo alle loro graduatorie, previo accordo tra le amministrazioni, ex articolo 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003). Questo, qualora l'amministrazione non disponga di graduatoria in corso di validità.**

**L'assunzione avviene previo consenso del vincitore (il suo rifiuto non determina decadenza**, ai fini dell'assunzione presso l'amministrazione per cui si era concorso, pare di intendere).

In relazione a quanto previsto da questo nuovo comma, è **prorogato di sei mesi (al 31 dicembre 2012) il termine per l'autorizzazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle cessazioni dal servizio intervenute nel 2009 e 2010. Le amministrazioni pubbliche interessate includono i Corpi di polizia e dei vigili del fuoco, le università statali, gli enti di ricerca.**

Il **comma 5** fa venir meno la disciplina vincolistica speciale, in merito alle assunzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dettata anche per il 2012 dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In compenso, la nuova norma prevede che le CCIAA possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo i parametri restrittivi previsti per tutte le pubbliche amministrazioni dalle norme sopraggiunte.

**La Commissione in sede referente ha approvato l'emendamento 14.38**, che - mercé l'inserimento di un nuovo **comma 5-bis** - ovvia all'avvenuta abrogazione dell'orizzonte temporale 2012, in riferimento ai vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle CCIAA: mentre per queste ultime opera la nuova disciplina del comma 5, dal 2013 per le aziende speciali da esse create opererà la normativa in materia di contratti di lavoro flessibile ovvero il regime vincolistico preesistente riferito alla relativa camera di commercio (previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, si può procedere alle assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70/35/25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario della CCIAA risulti, rispettivamente, inferiore a 35, compreso tra 36 e 45, ovvero superiore a 45).

L'art. 14, **comma 6** dispone, già dall'anno in corso, l'assunzione di segretari comunali e provinciali per un massimo dell'80% delle cessazioni dal servizio, utilizzando speciali modalità a suo tempo previste dalla legislazione vigente.

I **commi 11 e 12** riducono il contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri e quello impegnato presso le scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere.

I **commi dal 13 al 15** contengono disposizioni riguardanti il personale docente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che sia stato dichiarato, per motivi di salute, permanentemente inidoneo all'insegnamento, ma sia ritenuto idoneo ad altri compiti. Il **comma 13** prevede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il transito di tale personale, su decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastici regionali, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico o ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il comma dispone che tale personale venga immesso in ruolo su tutti i posti vacanti disponibili nella provincia di appartenenza,

tenendo conto delle sedi indicate dallo stesso e che mantenga il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Si dispone inoltre che tale personale, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione, sia utilizzato su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.

**L'emendamento 14.54** in esame elimina nell'ultimo periodo il riferimento alla stessa scuola come scelta prioritaria per l'utilizzo del personale idoneo ad altri compiti, indicando invece come sede di utilizzo la provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, o posti di altra provincia.

**L'emendamento 14.55** introduce la possibilità, per il suddetto personale ritenuto inidoneo all'insegnamento, ma idoneo ad altri compiti, assegnato con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, di transitare nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presso le amministrazioni pubbliche nelle quali possano esserne meglio utilizzate le professionalità.

Il **comma 14** dispone che il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici transitati nel 2005 dagli enti locali allo Stato) e C555 (esercitazioni di pratica professionale) transiti nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto.

Il **comma 15** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione dei commi 13 e 14.

Il **comma 16** stabilisce che per "aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica" si intendano quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici.

I **commi da 17 a 21** recano una disciplina a regime, riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero. Essi saranno utilizzati nella medesima provincia:

- su posti esistenti, in altre classi di concorso, anche in altri gradi di istruzione,
- su posti di sostegno,
- su frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
- su posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico,
- per la copertura di supplenze brevi e saltuarie.

Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici (**comma 18**).

Ai sensi del **comma 19**, per la durata dell'utilizzazione il dipendente percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.

Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero (**comma 20**).

La seconda parte dell'emendamento **14.1000**, recante **un comma aggiuntivo 20-bis**, introduce, per il personale docente a tempo indeterminato che al termine delle operazioni di mobilità risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio e che non possa essere utilmente utilizzato per l'anno scolastico 2013/2014, la possibilità di essere collocato in quiescenza a partire dal 1° settembre 2013, nel caso in cui entro il 31 agosto 2012 si trovi ad aver maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'art. 24 del D.L. 201/2011 (Cosiddetto decreto "*Salva Italia*").

Si dispone anche che, ai fini del trattamento di fine servizio, si applichino le disposizioni previste dall'art. 2, comma 11, lett. *a*) e *b*), del decreto in esame, recante disposizioni in tema di personale in soprannumero. Di conseguenza, riguardo ai termini dilatori per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio, resta ferma la disciplina generale qualora il dipendente abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico (in base alla previgente disciplina) entro il 31 dicembre 2011; per gli altri soggetti, il termine dilatorio (per la corresponsione del trattamento di fine servizio) si computa considerando come data fittizia di cessazione del rapporto di lavoro, il giorno precedente la prima data di decorrenza del trattamento pensionistico che sarebbe stata possibile, in base all'ipotetica applicazione della nuova disciplina pensionistica di cui al citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 e successive modificazioni.

Ai sensi del **comma 21**, i risparmi conseguenti all'applicazione dei commi precedenti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio della spesa.

Il **comma 22** reca una norma interpretativa in tema di mansioni superiori stabilendo che il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero.

Il **comma 23** stabilisce che per l'anno 2012 le unità complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 24** stabilisce che per l'anno 2012 non si procede ad adeguamenti retributivi per il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituti di cultura, né si dà luogo alla sostituzione di 100 unità di personale cessato.

Il **comma 25** precisa che per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese per gli esperti di cui al comma 23 sono ridotti di euro 4.300.000 e gli stanziamenti relativi alle spese per il personale a contratto di cui al comma 24 sono ridotti di euro 5.000.000.

Il **comma 26** dispone la riduzione di 2,8 milioni di euro per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento italiano della PESC (politica estera e di sicurezza comune dell'UE).

Il **comma 27** prevede che, entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda a ripartire il fondo (per il rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali) tra le regioni al cui finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario.

## Articolo 15

*(Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica)*

**Em. 15.21 (testo 2), 15.47, 15.49, 15.62, 15.85 (testo 2), 15.87 (testo 2), 15.94, 15.116, 15.123 (testo 2), 15.142 (testo 2), 15.167 (testo 2), 15.169, 15.1000 (testo 2) e relativi subemendamenti**

Il **comma 1** enuncia le finalità dell'articolo.

Il **primo periodo** del **comma 2** incrementa, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, da 1,82 a 3,65 punti percentuali - sempre commisurati sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA - l'ulteriore quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto, a valere sulla percentuale di spettanza del farmacista.

Il **secondo periodo** del **comma 2** incrementa, limitatamente al periodo compreso tra la decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2012, da 1,83 a 6,5 punti la misura percentuale delle somme che le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e definite per regione e per singola azienda, devono corrispondere alle regioni medesime, in rapporto al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

Il **terzo periodo** del **comma 2** riduce, per l'anno 2012, il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (a livello nazionale ed in ogni regione) da 13,3 a 13,1 punti percentuali (la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato). Il successivo **comma 3** riduce, a decorrere dal 2013, il limite di spesa summenzionato alla misura dell'11,5 per cento; tale valore (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente) si calcola al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo superiore rispetto a quello massimo di rimborso. Il medesimo **comma 3** reca altresì modifiche alla disciplina concernente i casi di superamento del limite.

I **commi da 4 a 8** riguardano la spesa farmaceutica ospedaliera.

Il **comma 4** incrementa il limite percentuale (a livello nazionale ed in ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera, a decorrere dal 2013, da 2,4 a 3,2 punti (la base di calcolo è costituita dal finanziamento del Servizio sanitario

nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato). I **commi 5 e 6** confermano che nella nozione di tale spesa non rientrano la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera ed escludono dalla nozione ulteriori componenti (tra cui la spesa ospedaliera per i farmaci non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale).

I **commi 7 e 8** riguardano i casi di superamento del limite percentuale suddetto.

Ai sensi del **comma 9**, l’Agenzia Italiana del Farmaco segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono impiegati e dell’entità numerica dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 10** prevede che il Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti controllino annualmente che le regioni abbiano provveduto a garantire l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro (cioè, sottoposti a monitoraggio da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco) e l’attivazione delle procedure per ottenere l’eventuale rimborso (a carico delle aziende farmaceutiche interessate ed in favore del paziente).

Il **comma 11** reca una norma di coordinamento formale.

Il **comma 12** specifica che le misure di cui ai successivi **commi 13 e 14** si applicano in via immediata per il 2012 e continuano ad applicarsi per gli anni successivi, fatte salve, per questi ultimi, rimodulazioni contemplate da un’eventuale intesa (relativa ad un patto per la salute 2013-2015) tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente entro il 31 luglio 2012.

Le misure stabilite dal **comma 13** sono le seguenti (cfr. *sub* il comma 12 per l’orizzonte temporale di applicazione):

- gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi - con esclusione degli acquisti dei farmaci -, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (**lettera a**)); la riduzione opera per l’intera durata dei contratti medesimi o, nel caso di fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012;
- si conferma (**lettere a), b), d) ed e)**), con alcune integrazioni, la disciplina di cui all’art. 17, comma 1, lettera *a*), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, in materia di acquisto di beni e di servizi nel settore sanitario;
- la **lettera c)** dispone che le regioni e le province autonome adottino, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri, a carico del Servizio sanitario regionale, fino ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti - la normativa vigente prevede un limite di 4 posti letto per mille abitanti -; resta ferma una quota di 0,7 posti letto

per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Tale rideterminazione deve essere accompagnata da una coerente revisione delle dotazioni organiche dei presidii ospedalieri pubblici. A carico di questi ultimi, la norma prevede una riduzione dei posti letto per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti da ridurre.

Nell'ambito del suddetto processo di riduzione, le regioni e le province autonome "operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare".

La **lettera c)** demanda, inoltre, ad un regolamento ministeriale la ridefinizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, relativi all'assistenza ospedaliera;

- la **lettera f)** del presente **comma 13** riduce il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- la **lettera g)** dispone che il valore complessivo della remunerazione - a carico del Servizio sanitario nazionale - delle funzioni di una struttura sanitaria non possa superare il 30 per cento del limite complessivo di remunerazione assegnato (il quale comprende anche la remunerazione delle prestazioni, oltre che delle funzioni).

Il **comma 14** opera una riduzione della spesa relativa alle remunerazioni delle prestazioni sanitarie erogate, mediante contratti ed accordi, da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

I **commi da 15 a 19** prevedono la determinazione di nuove tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 20** concerne le possibilità di prosecuzione - oltre i termini già stabiliti - del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale.

La novella di cui al **comma 21** conferma per gli anni 2013 e 2014 ed estende all'anno 2015 l'applicazione di norme, originariamente valide per il triennio 2010-2012, in materia di spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale.

La novella di cui al **comma 21** reca altresì alcune modifiche ed integrazioni della disciplina in esame.

Il **comma 22** specifica che, in relazione alle misure di cui al presente **articolo 15**, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento è ridotto di 900 milioni di euro per il 2012, di 1.800 milioni di euro per il 2013 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

Il **comma 23** definisce la quota di risorse destinate ad alcune forme premiali in favore delle regioni.

Il **comma 24** dispone l'applicazione a regime, per gli anni 2013 e successivi, delle norme concernenti l'erogazione in via anticipata del finanziamento del Servizio sanitario nazionale - norme finora operanti per gli anni 2010, 2011 e 2012 -.

Il **comma 25** reca una norma di interpretazione autentica, con riferimento ai trattamenti economici del personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato all'articolo 15 alcuni emendamenti.**

In base ad essi:

- si incrementa, a decorrere dal 2015, la misura della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (**lettera c)** della seconda parte dell'**emendamento 3.0.1000**);
- il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il trattamento delle quali siano disponibili medicinali equivalenti (aventi, cioè, uguale composizione in principii attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali), è tenuto ad indicare nella prescrizione del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, ad eccezione dell'ipotesi di sintetica motivazione scritta (ai fini della prescrizione di un farmaco specifico) (**emendamento 15.21 che inserisce un comma 11-bis**);
- l'Agenzia Italiana del Farmaco comunica gli esiti del monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera anche alle regioni (oltre che al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze) (**emendamento 15.47, che modifica il comma 8, lettera e)**);
- si modificano i criteri di calcolo degli oneri a carico delle aziende farmaceutiche per i casi di superamento del limite (a livello nazionale ed in ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera (**emendamento 15.49 che modifica il comma 8 lettera i**). Riguardo a tale limite, cfr. anche *infra, sub* la **lettera b)** dell'**emendamento 15.1000**;
- si prevede che i registri dei farmaci sottoposti a registro (cioè, sottoposti a monitoraggio da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco) siano parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale (**emendamento 15.62 al comma 10**);
- si modifica la disciplina relativa ai contratti di acquisto di beni e servizi - anche con specifico riferimento ai dispositivi medici - da parte di aziende o enti del Servizio sanitario nazionale (**emendamento 15.85 ed emendamento 15.87 relativi al comma 13, lettera b)**;
- in merito alle norme sui posti letto ospedalieri, si introduce un richiamo ai principio della garanzia delle cure primarie in ogni fascia oraria sul

territorio ed al criterio dell'adeguamento dei servizi distrettuali e delle medesime cure primarie agli standard europei (**emendamento 15.94 al comma 13, lettera c), primo periodo**). Riguardo ai posti letto ospedalieri, cfr. anche *infra, sub la lettera d)* dell'**emendamento 15.1000** e *sub il coord. n. 2*;

- si prevede la promozione di modelli sperimentali di assistenza, i quali possano conseguire obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere (**emendamento 15.116 introduttivo di una lettera aggiuntiva c-bis**));
- si dispone che, per alcuni enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, il direttore sanitario svolga anche le funzioni di dirigente medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative del presidio (**emendamento 15.123 recante una lettera aggiuntiva f-bis**));
- si modificano la procedura ed i termini temporali per la determinazione di nuove tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale e si modificano le norme sul contenimento delle spese per il personale (ivi compresi i soggetti non inquadrati come lavoratori dipendenti) del Servizio sanitario nazionale (**emendamento 15.142 che modifica il comma 15 e il comma 2, capoverso 3-bis, terzo periodo**). Riguardo a tali tariffe, cfr. anche *infra, sub la lettera e)* dell'**emendamento 15.1000**;
- si recano norme in materia di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (**emendamento 15.167 - comma 25... aggiuntivo**);
- si modifica la procedura per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (**emendamento 15.169 comma aggiuntivo 25...**);
- si riduce la misura dell'incremento dell'ulteriore quota che il Servizio sanitario nazionale trattiene a titolo di sconto, a valere sulla percentuale di spettanza del farmacista (**lettera a) dell'emendamento 15.1000 - comma 2, primo periodo**);
- si riduce la misura dell'incremento delle somme che le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e definite per regione e per singola azienda, devono corrispondere alle regioni medesime, in rapporto al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (resta fermo che l'incremento concerne il periodo compreso tra la decorrenza dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ed il 31 dicembre 2012) (**lettera a) dell'emendamento 15.1000**, come modificato da un subemendamento approvato);

- si pongono criteri e modalità per la determinazione di un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, avente decorrenza dal 1° gennaio 2013 (**lettera a**) dell'**emendamento 15.1000**, come modificato da un subemendamento approvato);
- si prevede una riduzione ulteriore - rispetto a quella contemplata dal decreto-legge (con decorrenza dal 2013) - per il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (a livello nazionale ed in ogni regione) (**lettera b**) dell'**emendamento 15.1000 - comma 3 e comma 4**);
- si prevede un incremento ulteriore - rispetto a quello stabilito dal decreto-legge (con decorrenza dal 2013) - per il limite di spesa (a livello nazionale ed in ogni regione) della spesa farmaceutica ospedaliera (**lettera b**) dell'**emendamento 15.1000**). Riguardo a tale limite, cfr. anche *supra, sub l'emendamento 15.49*;
- si differisce dal 31 luglio 2012 al 15 novembre 2012 il termine per l'eventuale intesa (relativa ad un patto per la salute 2013-2015) tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente (**lettera c**) dell'**emendamento 15.1000 - comma 12**);
- si pone una norma di abrogazione (**lettera d**) dell'**emendamento 15.1000, che modifica varie parti del comma 13**), a fini di coordinamento con la disciplina di cui al **comma 13, lettera b**), del presente **articolo 15**;
- si modificano i criteri, la procedura ed i termini temporali per le definizioni delle riduzioni dello standard dei posti letto ospedalieri, accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale (**lettera d**) dell'**emendamento 15.1000**). Riguardo ai posti letto ospedalieri, cfr. anche *supra, sub l'emendamento 15.94*, e *infra, sub il coord. n. 2*;
- si modifica il periodo di validità delle nuove tariffe massime di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (**lettera e**) dell'**emendamento 15.1000 al comma 16**). Riguardo a tali tariffe, cfr. anche *supra, sub l'emendamento 15.142*;
- si opera una riconoscenza delle norme relative alla certificazione ed alla compensazione dei crediti vantati nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (**lettera f**) dell'**emendamento 15.1000 relativo al comma 25**);
- si specifica che la norma di divieto - fino al completamento del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse - di ricorso alla stipulazione ed al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 15-septies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concerne

anche le province autonome (**coord. n. 2**). Riguardo ai posti letto ospedalieri, cfr. anche *supra, sub l'emendamento 15.94 e sub la lettera d) dell'emendamento 15.1000*.

## Articolo 16

### *(Riduzione della spesa degli enti territoriali)*

**Em. 16.1000 (testo 2), 16.94, 16.100 e relativi subemendamenti**

L'**articolo 16** contiene norme per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (**comma 1**). Le risorse (salvo quelle relative al S.S.N.) destinate alle regioni a statuto ordinario (**comma 2**) sono ridotte di 700 milioni di euro per il 2012 e 1.000 milioni di euro per gli anni 2013 e successivi, quelle per le Autonomie speciali (**comma 3**) di 600 milioni di euro per il 2012, 1.200 milioni di euro per il 2013 e 1.500 milioni di euro dal 2014. La ripartizione delle riduzioni è effettuata in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepita con decreto del Ministero dell'economia. Se la Conferenza non delibera, la ripartizione avviene proporzionalmente ai consumi intermedi per il 2011, "desunti" dai dati SIOPE.

I **commi 4 e 5** ridefiniscono i tempi per la definizione degli accordi tra Stato e Autonomie speciali nel quadro del Patto di stabilità, fissando la relativa scadenza al prossimo 31 luglio e sancendo le conseguenze in caso di mancato accordo, con riferimento agli obiettivi fissati dalla vigente normativa.

La proposta di coordinamento **Coord, n. 2 n. 76** riformula le lettere *b e c) del comma 4, capoverso 12 bis*) nel senso evidenziato dal seguente testo a fronte.

<p>Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al comma 10 del presente articolo;</li> <li>b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;</li> </ul>	<p>Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma: «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'ultimo accordo il miglioramento di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) al comma 10 del presente articolo;</li> <li>b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, <b>come</b></li> </ul>
---	---

	<p>rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;</p> <p><del>e) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;</del></p>
--	---

Il **comma 6** riduce - dettando le conseguenti procedure - il fondo sperimentale di riequilibrio (relativo alla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare ), il fondo perequativo per gli enti locali ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di 500 milioni di euro per il 2012 e 2.000 milioni di euro a per gli anni 2013 e successivi. Il **comma 7** riduce - dettando le conseguenti procedure - il fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, il fondo perequativo per le province e le città metropolitane ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna di 500 milioni di euro per il 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il **comma 8** concerne le dotazioni organiche degli enti locali e prevede la determinazione della media nazionale del personale; gli enti che risultino oltre il 20% della media, non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti oltre il 40% applicano le misure per i dipendenti in soprannumero ex art. 2, comma 11, del decreto in esame.

Il **comma 9** vieta alle Province di assumere di personale a tempo indeterminato, nelle more dell'attuazione della loro razionalizzazione.

Il **comma 10** interviene sul procedimento che segue l'agente della riscossione nel caso in cui l'ente territoriale o del S.S.N. non versi l'importo certificato nel termine indicato; in tal caso l'agente dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato.

Il **comma 11** contiene una norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 204 del T.U.E.L. in tema di assunzione di mutui, autorizzando l'ente

locale ad assumere nuovi mutui qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Il **comma 12** sposta in avanti alcuni termini del meccanismo relativo al c.d. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale».

**La Commissione ha approvato un emendamento 16.1000 (con subemendamenti), che apporta plurime modificazioni all'art. 16, articolate nelle lettere da a) a c).**

La norma di cui **alla lettera a)**, sostituisce **il comma 2**.

Alla modifica consegue che la riduzione - prevista dall'art. 16 nel testo vigente nei confronti delle Regioni a s.o. - per 700 milioni di euro per il 2012 e di 1.000 milioni di euro dal 2013 viene sostituita con un (nuovo) obiettivo di risparmio per importi equivalenti nell'ambito del Patto di stabilità interno (*si veda tuttavia, al riguardo, quanto prescritto al penultimo periodo della norma in esame*).

Identico è il procedimento previsto per la distribuzione su scala regionale del nuovo obiettivo rispetto a quello già previsto per la riduzione. Della distribuzione - nella quale si deve tener conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario c.d. per la "spending-review"- si incarica la Conferenza Stato-regioni ed un successivo decreto di recepimento del Ministero dell'economia, entro il 30 settembre 2012.

Analogamente la previsione per il caso di mancata deliberazione della Conferenza: il decreto del Ministero dell'economia è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione (*rectius: il concorso*) in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

Il penultimo periodo della norma dispone la riduzione, ad ogni regione, in misura corrispondente agli importi sopra stabiliti, delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sotto utilizzate - che vengono comunque ridotte per ultime - ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale.

In caso di insufficienza delle predette risorse, le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

L'individuazione delle risorse avviene con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni.

La norma di cui **alla lettera b)**, modifica **il comma 12**. In sintesi, la norma sposta in avanti alcuni termini previsti nell'ambito del meccanismo del c.d. Patto «orizzontale nazionale» e riduce di 300 milioni il contributo destinato ai comuni partecipi.

Più in particolare, il comma 12 così modificato, modifica a sua volta l'articolo 4-ter, del d.l. 16/2012, che disciplina, tra l'altro, il Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» come segue (sono state sottolineate le novità apportate dall'emendamento qui in esame):

- **la lettera a)** - incidendo sui commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter – sposta dal 30 giugno al 20 settembre il termine entro cui i comuni comunicano la volontà di mettere a disposizione – o, rispettivamente, di utilizzare – spazi di disponibilità finanziaria nell'ambito del meccanismo del Patto «orizzontale nazionale», con il quale i secondi possono operare grazie ai primi.
- **la lettera b)** – che aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 4-ter – resta invariata e consente che, entro lo stesso termine del 10 settembre, i comuni possano anche variare le comunicazioni già trasmesse.
- una lettera b-bis viene aggiunta, a norma della quale viene ridotto di 300 milioni (da 500 a 200: comma 3 dell'art. 4-ter) il contributo destinato ai comuni che rendano disponibili per la compensazione spazi finanziari.
- **la lettera c)** sposta dal 30 luglio al 5 ottobre il termine – di cui al comma 5 dell'articolo 4-ter – entro cui il la Ragioneria generale aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

La norma di cui **alla lettera c), aggiunge 5 commi dopo il comma 12 dell'art. 16.**

**Il comma 12-bis**, così aggiunto, attribuisce per il 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana ed alla Sardegna un contributo (nei limiti di 800 milioni complessivi di euro), in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna regione indicata e attribuiti ai comuni.

Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

La norma precisa che i comuni delle Regioni indicate sono beneficiari di risorse erariali.

L'attribuzione ai comuni è effettuata da ciascuna regione per gli importi indicati nella tabella seguente:

(dati in migliaia di euro)	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889

PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
<b>TOTALE</b>	<b>800.000</b>

**Il comma 12-ter**, così aggiunto, dispone che gli importi della tabella possono con accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni, fermo restando il contributo complessivo.

**Il comma 12-quater**, così aggiunto, dispone che la cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Ai sensi del citato comma 138, dal 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la prevista certificazione le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa e' stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto. Il successivo comma 138-bis impone che le regioni definiscano criteri di virtuosità.

**Il comma 12-quinquies**, così aggiunto, fissa un termine perentorio al 10 settembre 2012, entro cui le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

**Il comma 12-sexies**, così aggiunto, provvede alla copertura finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente quota disponibile sulla contabilità speciale 1778 - "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". Come si è visto, l'emendamento qui in esame opera, in altra sede (*sub lett. b*) , una riduzione finanziaria di 300 milioni.

**Va altresì segnalato che l'emendamento della Commissione 3.0.1000, nella parte "conseguentemente", lettere da d) a g), modificando alcune previsioni**

**di spesa per l'anno 2015, reca modificazioni ulteriori a parti dell'art. 16 che risultano già modificate.**

In sintesi, l'emendamento suddetto, attraverso le modifiche sotto evidenziate in forma di testo a fronte, aumenta, relativamente ai **commi 2, 3, 6 e 7 dell'art. 16**, le riduzioni finanziarie (o i connessi concorsi) a carico delle Autonomie territoriali, di 50 (Regioni ordinarie), 75 (Autonomie speciali), 100 (comuni) e 50 (province) milioni di euro, a decorrere dal 2015.

<b>Art. 16 testo vigente</b>	<b>Art. 16 testo proposto</b>
2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro <b>per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</b>
3 Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.	3 Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro <b>per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</b>
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.	6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro <b>per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</b>
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come	7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come

<b>Art. 16 testo vigente</b>	<b>Art. 16 testo proposto</b>
determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013	determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro <b>per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.</b>

**L'emendamento 16.100 aggiunge a sua volta un comma 12-bis**, a norma del quale il fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla situazione finanziaria del Comune di Roma è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

Il Commissario è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del d. P. C. M. del 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Il fondo per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro (“in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma”) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008, è stato istituito dall'articolo 14, comma 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 è stato, come detto, approvato il piano di rientro.

L'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha - tra l'altro - previsto che il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

**Anche l'emendamento 16.94 aggiunge un comma aggiuntivo dopo il 12**, a norma del quale le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria per non aver rispettato il Patto di stabilità interno (con riferimento all'art. 14, comma 22, d.l. 78 del 2010) possono disporre con legge l'anticipo al 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'art.6, comma 1, lett. b) del d. l.vo n. 68 del 2011 (maggiorazione massima: 1,1%).

L'art. 14, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010, ferme restando talune previgenti previsioni, applica alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo 14. Il comma 22 prevede in particolare che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponde un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

L'art. 6, comma 1, lett. b) del d. l.vo n. 68 del 2011 prevede che le Regioni a Statuto ordinario - a decorrere dal 2012 - possano aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base.

La predetta aliquota di base e' pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo (in modo da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi)

La maggiorazione non può essere superiore:

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

**Articolo 16-bis**  
**(Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale)**  
**Em. 16.0.1000**

La Commissione ha approvato **l'emendamento 16.0.1000** che aggiunge un nuovo articolo dopo l'articolo 16.

Si ricorda che sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale interviene l'emendamento 23.1000, capoverso 12-*undecies*.

**Il comma 1** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

- da emanarsi:
  - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  - ai sensi dell'articolo 8 della legge 281/1997 (il quale prevede la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali);
  - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (disciplinata dalla citata legge 281/1997);
  - entro il 31 ottobre 2012;

- la definizione:
  - di criteri e modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui:
    - all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 98/2011;
    - all'30, comma 3, del decreto-legge 201/2011 di cui al comma 1: *il riferimento al comma 1 appare inconferente, poiché l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 201/2011 riguarda missioni internazionali;*
  - i criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:
    - a) un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
    - b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
    - c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ;
    - d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
    - e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

L'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 98/2011, ha istituito un Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2011. L'utilizzo del Fondo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità. L'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 138/2011 ha disciplinato la ripartizione del Fondo, prevedendo in particolare che, dall'anno 2012 il Fondo sia ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni. La predetta struttura è inoltre chiamata a svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Si prevede la possibilità di attribuire il 50 per cento delle risorse del Fondo a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi, includendo in ogni caso, tra gli altri criteri di virtuosità, l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica. L'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 201/2011 ha incrementato il Fondo di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 216/2011 dispone che il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisca gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione del trasporto pubblico locale e provveda alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

### **Il comma 2** finalizza l'utilizzo delle risorse:

- del fondo di cui agli articoli:
  - 21, comma 3, del decreto legge 98/2011;
  - 30, comma 3, del decreto-legge 201/2011;

- derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi 295 - 297, della legge 244/2007.

Le predette risorse, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

L'articolo 1, comma 295, della citata legge 244/2007 riconosce, alle regioni a statuto ordinario, la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di:

- promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale;
- attuare il processo di riforma del settore;
- garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti.

*Il comma 296 disciplina l'attribuzione della compartecipazione. Il comma 297 abroga i trasferimenti statali alle regioni per le medesime finalità.*

## **Articolo 17** *(Riordino delle province e loro funzioni)* **Em. 17.1000 e relativi subemendamenti**

L'**articolo 17** prevede la soppressione o l'accorpamento delle province.

Il **comma 1** prevede che le province siano soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai successivi **commi da 2 a 4** che prevede, tra l'altro: una deliberazione del Consiglio dei ministri sui relativi criteri, direttamente individuati nella dimensione territoriale e nella popolazione residente; una deliberazione, da parte del CAL o dell'organo regionale di raccordo di un piano di riduzioni e accorpamenti (qualificate "iniziativa di riordino" delle province), un parere della Conferenza unificata per la riduzione ed all'accorpamento nelle regioni che non abbiano espresso il parere; un atto legislativo di iniziativa governativa di soppressione o accorpamento delle province, "sulla base" delle iniziative deliberate. Sono "fatte salve" (indipendentemente dunque dai parametri di territorio e popolazione): le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con le Città metropolitane.

*La normativa potrebbe essere ritenuta da valutare sotto il profilo della compatibilità costituzionale (cfr. scheda)*

Il **comma 5** riguarda le Regioni a statuto speciale chiamate ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il **comma 6** trasferisce ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

I **commi 7 e 8** prevedono l'individuazione delle funzioni amministrative ex-provinciali, trasferite ai comuni e la conseguente e puntuale individuazione dei beni e delle risorse. Ai sensi del successivo **comma 9**, la decorrenza

dell'esercizio delle funzioni trasferite è subordinata e contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

Il **comma 10** individua – con decorrenza dall'esito della procedura di accorpamento – talune funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta con riferimento (in sintesi) alla pianificazione territoriale, all'ambiente, ai servizi di trasporto provinciali, al trasporto privato, alle strade provinciali ed alla circolazione stradale inherente.

Il **comma 11** lascia ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie concorrenti e “residuali” e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Il **comma 12** lascia fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente. Il **comma 13** prevede che la redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione dell'articolo in esame, è operata a invarianza del contributo complessivo.

**L'emendamento 17.1000, come sub-emendato (17.1000/11, 17.1000/22) modifica la vigente disciplina recata dall'art. 17** (sul numero delle province), articolandosi su sette punti, contrassegnati con le lettere da *a*) a *g*), più un comma aggiunto.

Conseguentemente, viene modificata anche **la rubrica dell'art. 17** che diventa: *“Riordino delle province e loro funzioni”*.

La **lettera a)** interviene sul **comma 1** in duplice maniera: dal punto di vista dei soggetti, l'obiettivo normativo divengono “tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore” del decreto legge in esame, al posto de “le province”; dal punto di vista prescrittivo le province non sono più, come nel testo vigente, “soppresse o accorpate” ma sono “oggetto di riordino”. Molte modifiche di seguito illustrate conseguono a questo aspetto.

*La modifica è chiara nel limitare l'intervento - per questa parte (v. infatti, l'immodificato comma 5 sulle Autonomie speciali) al territorio delle Regioni a statuto ordinario, mentre meno univoco può apparire il senso innovativo delle altre specificazioni (“tutte” – tanto più che alcune province sono comunque escluse ex comma 1 - ed “esistenti”, non essendo univocamente chiaro quali non lo siano). La seconda modifica sembrerebbe rimodulare un intervento oggi certamente riduttivo del numero (soppressione o accorpamento) in un intervento più aperto (il “riordino”, di per sé, non ha un esito quantitativo certo), anche se il contesto normativo su cui si opera, anche alla luce degli atti consequenti, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, sembrerebbe confermare un intervento di riduzione del numero delle province e (di mutamento delle circoscrizioni territoriali nel senso) del loro ampliamento.*

La **lettera b)** interviene sul **comma 2**, sostituendo ancora il riferimento a “soppressione o accorpamento” con quello al “riordino” e quello dei “criteri” con quello dei “requisiti minimi”.

*Il comma 2 resta immutato nel prevedere la determinazione da parte del Consiglio dei Ministri dei parametri di dimensione territoriale e di popolazione residente di ciascuna provincia. Benché la determinazione venga riferita non più ai “criteri” ma ai “requisiti minimi”, l’immuto termine imposto alla determinazione (10 giorni, ormai decorsi, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) potrebbe far ritenere ancora valida la già avvenuta determinazione di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 che ha - tra l’altro - definito i criteri per il riordino delle province: in base ai criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati.*

*Potrebbe essere notato che la deliberazione appare per alcuni aspetti in sintonia con l’emendamento in esame (si riferisce, tra l’altro, al “riordino”) e, per altri, no. La questione della validità della deliberazione in base allo ius eventualmente superveniens, di cui alla proposta in esame, va probabilmente risolta punto per punto.*

**Dalla successiva lettera c)** si desume che la deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (ciò che sostituisce la trasmissione ai singoli C.A.L. prevista nel testo vigente); la determinazione è stata effettivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 171 del 24 Luglio 2012.

La **lettera c)** interviene sul **comma 3**, modificando la parte di procedimento di riordino rimesso alle Autonomie territoriali. L’emendamento prevede:

- un’ipotesi di riordino deliberata dal C.A.L. (o dall’organismo di raccordo territoriale), deliberata entro 70 giorni dalla pubblicazione in G.U. di cui si è detto (e non più entro 40 giorni dalla trasmissione);
- il rispetto del criterio (riferito all’ipotesi di riordino) della continuità territoriale della provincia;
- la trasmissione dell’ipotesi di riordino alla Regione, il giorno seguente;
- una proposta regionale di riordino, ai fini di cui al comma 4 (cioè ancora il riordino) deliberata sulla base dell’ipotesi del C.A.L. e da trasmettere al Governo, entro 20 giorni dalla trasmissione dell’ipotesi; anche in mancanza dell’ipotesi la proposta regionale deve essere comunque trasmessa al Governo entro novanta giorni dalla pubblicazione (che coincidono con i previsti 70+20).

La disciplina impone di tenere conto delle *eventuali* iniziative comunali di modifica delle circoscrizioni provinciali esistenti alla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il riordino deve essere effettuato (*rectius: ipotizzato e/o proposto, almeno per questa fase procedimentale*) sulla base della dimensione e della popolazione come esistenti alla data delle deliberazione citata.

*A quest’ultimo riguardo potrebbe essere osservato che, per la popolazione, il comma 2 fa riferimento ad altro, seppur analogo, parametro e ad altra data di individuazione.*

*L'art. 133, primo comma, della Costituzione richiede – tra l'altro - “l'iniziativa dei comuni” per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l'istituzione di nuove province.*

*Poiché:*

- nel contesto normativo complessivamente proposto la modifica della circoscrizione provinciale sembra conseguire al riordino (per gli stabiliti criteri di popolazione e territorio);
- l'iniziativa di riordino da parte dei comuni o non sembra prevista o sembra assorbita in un'ipotesi (del CAL) o in una proposta (della Regione) ma comunque di altro soggetto;
- la Regione - che deve essere "sentita" ex art. 118 cit. - formula una "proposta";
- dell'iniziativa comunale eventualmente già esistente si tiene solo conto,

*la disciplina proposta potrebbe essere ritenuta da approfondire sotto il profilo della compatibilità costituzionale.*

La **lettera d)** interviene sul **comma 4**, modificando la parte di procedimento di riordino rimessa al Governo ed eventualmente alla Conferenza unificata.

La norma prevede un termine di 60 (e non più di 20) giorni entro cui un “atto legislativo di iniziativa governativa” (*si rinvia al dossier n. 374/II per i profili problematici relativi a tale immodificata locuzione*) riordina (e non più sopprime o accorpa) le province.

Il riordino ridefinisce contestualmente l'ambito delle città metropolitane di cui all'art. 18, con riferimento al comma 2 (cfr.) di tale art. 18 e dell'art. 133 della Costituzione.

*Mentre i criteri operativi di cui al comma 2 (salvezza delle province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione, delle province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1, identificazione delle province attraverso i determinati parametri di popolazione e superficie) sembrano imporsi anche in questa fase deliberativa finale, meno certo sembra il grado di incisività - in ragione del comma di collocazione: non il 4 ma il 3 - del criterio della continuità territoriale.*

La **lettera e)** inserisce un **comma 4-bis**, a norma del quale in esito al riordino il ruolo di capoluogo di Provincia spetta al comune con più residenti, salvo accordo tra più comuni già capoluoghi di Provincia.

La **lettera f)** interviene sul **comma 10**; oltre alla consueta sostituzione del termine *accorpamento* con quello *riordino*, la norma individua come funzioni provinciali anche quelle relative alla rete ed all'edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.

Conseguentemente l'**art. 19, comma 1, lett. h)** è modificato nel senso di circoscrivere alla parte non attribuita alla competenza provinciale l'individuata competenza comunale sull'edilizia scolastica.

La **lettera g)** inserisce **due commi 13-bis e 13-ter**.

**Il comma 13-bis** attribuisce un contributo fino a 100 milioni per il 2012 alle province di cui al comma 7 dell'art. 16 (che prevede per le province riduzioni di 500 milioni per lo stesso anno, determinando ambito e procedure, che vengono richiamate anche dal comma in esame per la distribuzione); il contributo non è conteggiato per il "Patto di stabilità" ed è destinato alla riduzione del debito.

**Il comma 13-ter** provvede alla copertura finanziaria del comma precedente.

Infine, si prevede (**subemendamento 17.1000/22, recante un comma aggiuntivo**) che sui decreti di cui ai commi 7 e 8 sia acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione (di cui all'articolo 14, comma 19, della legge n. 246 del 2005).

I decreti sono quelli che trasferiscono ai comuni le funzioni amministrative - nelle materie di competenza statale - conferite alle province con legge statale fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 7, con riferimento al comma 6), nonché che individuano beni e risorse da trasferire (comma 8).

## Articolo 18

*(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)*

### Em. 18.1000, 18.43 e relativi subemendamenti

Il **comma 1** sopprime le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria e istituisce contestualmente le "relative" città metropolitane a decorrere dal 1° gennaio 2014 o da data precedente se se ne verificano le condizioni,

Il **comma 2** chiarisce che il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'art. 133, primo comma, Cost..

**Le modifiche di seguito illustrate sono tutte relative all'emendamento 18.1000, come sub-emendato, salvo che per il comma 7-bis dell'art. 18, aggiunto dall'emendamento 18.43.**

La norma di cui **alla lettera a)**, modifica **il comma 2** in tema di coincidenza tra territorio della città metropolitana e quello della provincia contestualmente soppressa.

La norma così modificata circostanzia il potere (non più di iniziativa) dei comuni (che resta fermo), riferendolo soggettivamente ai comuni "interessati" e oggettivamente all'alternativa tra l'adesione alla città metropolitana o a una provincia limitrofa, adesione che deve essere formalizzata con atto consiliare.

Testo vigente	Testo proposto
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del	2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
comma 1, fermo restando il potere <b>di iniziativa</b> dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.	comma 1, fermo restando il potere dei comuni <b>interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa</b> ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

*- l'art. 133, primo comma, della Costituzione prescrive, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione, oltre all'iniziativa dei Comuni, una legge della Repubblica ed il parere della stessa Regione.*

*Se è vero che il mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitana non sembra avere più dettagliata disciplina costituzionale, è anche vero che la norma in esame sembra prevedere la possibilità della mutazione della circoscrizione provinciale (per il riferimento a quella "limitrofa")*

La norma di cui **alla lettera b), aggiunge un comma 2-bis.**

Ai sensi del comma aggiunto, lo Statuto della città metropolitana può prevedere un'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni.

Il procedimento prevede:

- la proposta del comune capoluogo;
- la delibera del consiglio (cfr. Coord. n. 1) ai sensi dell'art. 6, comma 4, del TUEL<sup>9</sup> (*che peraltro prevede un quorum decrescente*);
- la previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni sulla proposta complessiva di Statuto;
- l'indizione di un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla approvazione della proposta complessiva di Statuto (sulla base delle relative leggi regionali).

Il referendum è:

1. senza quorum di validità, se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere;
2. con quorum di validità del 30 per cento degli aventi diritto, se il parere regionale negativo.

---

<sup>9</sup> 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, la legge regionale provvede alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana<sup>10</sup>.

La norma prevede infine che, nel caso qui in esame (articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni), il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende il comune già capoluogo di Regione.

Il **comma 3** identifica nel consiglio metropolitano e nel sindaco metropolitano gli organi della città metropolitana.

La norma di cui **alla lettera c)**, aggiunge i commi **3-bis, 3-ter e 3-quater**.

Il **comma 3-bis** aggiunto prevede l'organo ed il procedimento per definire lo Statuto della città metropolitana, Statuto tuttavia diverso da quello *definitivo* di cui al comma 9.

A tal fine istituisce la Conferenza metropolitana, i cui componenti sono:

- i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2;
- il presidente della Provincia.

Compito della Conferenza è appunto l'elaborazione e la deliberazione dello Statuto della città metropolitana. La deliberazione è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia. Il termine ultimo per la deliberazione è:

- il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014;
- il 31 ottobre 2013, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014,

Il procedimento deve avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

L'istituzione della Commissione ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 3-ter** aggiunto dispone per il caso in cui lo Statuto non sia approvato entro i termini sopra ricordati: in tal caso il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo e resta in carica:

- fino alla data di approvazione dello statuto se questo prevede l'elezione del sindaco;
- in ogni caso, fino alla data di cessazione del suo mandato.

---

<sup>10</sup> L'art. 133, secondo comma, Cost. dispone che "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni."

Infine si dispone che lo Statuto qui disciplinato resta in vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo "definitivo" di cui al comma 9.

**Il comma 3-quater** aggiunto prevede che la Conferenza cessi di esistere alla data di approvazione dello Statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.

**Il comma 4** conferma il limite del "doppio mandato", identifica – in prima applicazione - nel sindaco del comune capoluogo il sindaco metropolitano e rimette allo Statuto diverse modalità di designazione del sindaco metropolitano

La norma di cui **alla lettera d)**, modifica **il comma 4**.

La norma così modificata (si veda il TAF di seguito proposto) esclude la soluzione - scelta dalla norma del decreto-legge - che, in sede di prima applicazione, sia di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, e dispone inoltre che, se lo Statuto della città metropolitana opta (ex comma 2-bis ) per un'articolazione del territorio del comune capoluogo (della Regione ove ha sede la Città metropolitana) in più comuni, in questo caso il sindaco sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del TUEL nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto (analogo riferimento vi è alla normativa del 1951 sulle candidature).

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p>4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;</li> <li>b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;</li> <li>c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo</li> </ul>	<p>4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, <del>nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo, lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:che il sindaco metropolitano:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;</li> <li>b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;</li> <li>c) <b>nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis</b> sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui</li> </ul>

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.	al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 5** disciplina il consiglio metropolitano che è composto da dieci consiglieri (dodici o sedici nelle Città con maggiore popolazione residente).

Il **comma 6** prevede che i componenti del consiglio metropolitano siano eletti tra i sindaci dei comuni del territorio metropolitano, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni.

La norma di cui **alla lettera e), sostituisce il comma 6.**

Ai sensi del comma così modificato, sono eleggibili a consiglieri metropolitani non solo i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, ma anche i consiglieri comunali. Resta invariato che i consiglieri sono eletti in secondo grado da un collegio che comprende sindaci e consiglieri. Non è riprodotta la norma di garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.

- Se il sindaco metropolitano è eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia (art. 4) lett. b), il consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità (in quel momento) stabilite per l'elezione del consiglio provinciale.
- Se il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, il consiglio metropolitano è eletto secondo il sistema previsto per l'elezione del consiglio provinciale dall'art. 75 del TUEL nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da	I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci <b>e i consiglieri comunali</b> dei comuni ricompresi nel territorio della città

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p>questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale <b>e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.</b> L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.</p>	<p>metropolitana, da un collegio formato <b>dal medesimi.</b> L'elezione è effettuata, nei casi di cui al comma 4, lett, b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lett c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.";</p>

Il **comma 7** individua le funzioni fondamentali delle città metropolitana, mentre il **comma 8** individua le risorse.

### **Il comma 7-bis è aggiunto dall'emendamento 18.43.**

Il comma lascia ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

Il testo è il medesimo dell'art. 17, comma 11 del d.l. in conversione, sancito nell'ambito dell'intervento disposto sulle province.

Il **comma 9** disciplina lo statuto metropolitano e i relativi contenuti.

Le norma di cui **alla lettere f), g) ed h)** modificano **il comma 9** (si veda il TAF di seguito proposto).

La modifica di cui **alla lettera f)** - oggetto di subemendamento sostitutivo - incide sugli aspetti procedurali dello statuto della città metropolitana. Si disegna, in primo luogo, lo statuto definitivo (adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta) e lo statuto di cui al comma 3-bis (dunque, non definitivo). Di entrambi si articola, nelle disposizioni seguenti, l'identico contenuto.

La modifica di cui **alla lettera g)** riformula uno dei vigenti contenuti dello statuto metropolitano, prevedendo che la città metropolitana possa *conferire* - e non più "delegare" - ai comuni (ricompresi nel suo territorio) o alle loro forme associative proprie funzioni, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali.

Anche la modifica di cui **alla lettera h)** riformula parte dell'attuale contenuto dello statuto metropolitano, prevedendo che i comuni della città metropolitana (e le loro forme associative) possano *conferire* - e non più "delegare" - proprie funzioni alla città, purché (come sopra analogamente disposto) con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento. Tale previsione è contenuto necessario (lo Statuto prevede) e non più eventuale (lo Statuto può prevedere) dello Statuto.

<b>Testo proposto</b>	<b>Testo vigente</b>
<p>9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:</p> <p>a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;</p> <p>b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;</p> <p>c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni, <b>in forma singola o</b></p>	<p>9. Lo statuto <b>definitivo</b> della città metropolitana è <b>adottato dal</b> consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, <b>previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana:</b></p> <p>a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;</p> <p>b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;</p> <p>c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città</p>

Testo proposto	Testo vigente
<p><b>associata</b>, ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;</p> <p>d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;</p> <p>e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.</p>	<p>metropolitana <b>può conferire</b> ai comuni ricompresi nel suo territorio <b>o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali</b>, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;</p> <p>d) <b>prevede</b> le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono <b>conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento</b>;</p> <p>e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.</p>

Il **comma 10** dispone che la gratuità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco.

Il **comma 11** dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del TUEL e dell'articolo 4 della n. 131/2003 e l'adeguamento degli ordinamenti, nel rispetto degli statuti speciali, delle Autonomie a statuto speciale.

La norma di cui **alla lettera i)**, modifica **il comma 11**.

La modifica è finalizzata a limitare alle sole disposizioni del TUEL relative ai comuni quelle applicabili alle città metropolitana.

La norma di cui **alla lettera I)**, aggiunge all'art. 18 **il comma 11-bis**, a norma del quale lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

## Articolo 19

*(Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali)*

**Em. 19.45, 19.75 (testo 2)**

L'**articolo 19** concerne le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Il **comma 1** apporta plurime modifiche – articolate nelle lettere da *a*) ad *e*) - all'art. 14 del d.l. n. 78/2010.

In primo luogo, la norma ridetermina le funzioni fondamentali dei comuni.

In secondo luogo, con una serie di ulteriori modifiche all'art. 14 citato, vengono ridisegnate le modalità per l'esercizio associato di dette funzioni fondamentali (stato civile escluso) da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 se montani) cui è data la possibilità di scegliere tra gli strumenti della convenzione o dell'unione, con regole particolari per le funzioni ICT (al riguardo, il **comma 7** abroga talune disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, (d. l.vo n. 82/2005); alle unioni dei comuni si applica il novellato (**comma 3**) art. 32 del TUEL).

Il **comma 2** sostituisce i commi da 1 a 16 dell'art. 16 del d.l. n. 138/ 2011, innovando rispetto al testo previgente poiché disegna, per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, una specifica disciplina alternativa a quanto previsto dal testo novellato dell'art.14 sopra esaminato. Per l'esercizio in forma associata i comuni sotto i 1.000 abitanti potranno ricorrere ad un'unione di comuni cui si applica il novellato art. 16 e l'art.32, commi 3 e 6, del TUEL. Inoltre, il comma 12 novellato dell'art. 16 conferisce la possibilità di assicurare l'esercizio in forma associata anche mediante convenzioni ex. art. 30 del TUEL, dalla durata almeno triennale. Condizione esplicita dell'esercizio facoltativo mediante unione è, tuttavia, quella “di non pregiudicarne l'applicazione” del citato art. 14.

La disciplina dal comma 2 affida all'unione anche la titolarità della potestà impositiva e di quella patrimoniale, mentre la successione tra gli enti non è più prevista “automaticamente” al momento della prima elezione di un comune parte dell'unione, ma dalla data di costituzione dell'unione.

**L'emendamento 19.45 della Commissione interviene sul comma 2, capoverso,** in tema di esercizio associato delle funzioni comunali, chiarendo che le funzioni di programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione, sono funzioni ulteriori affidate all'unione, per conto dei comuni associati.

Corrisponde invece sostanzialmente al testo previgente la prescrizione per cui le unioni sono istituite in modo che la popolazione sia di norma superiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti per i comuni che sono o sono stati parte di comunità montane). Il **comma 5** dell'articolo in esame conferma alle regioni la facoltà di

individuare limiti demografici diversi. Il **comma 6** dispone che i comuni avanzino alla regione una proposta di istituzione della rispettiva unione. Il termine perentorio per la proposta è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il procedimento si conclude - ancora ai sensi del **comma 2** - non più entro il 31 dicembre 2012, ma entro il 31 dicembre 2013.

Gli amministratori dell'unione non possono continuare a percepire emolumenti di ogni genere, già attribuiti loro in qualità di amministratori locali.

Il **comma 3** sostituisce l'art. 32 del TUEL. Rispetto al testo vigente emergono, tra le altre, le seguenti norme: l'unione di comuni costituita in prevalenza da comuni montani, è detta unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna (ex art. 44, secondo comma, Cost.) e delle leggi in favore dei territori montani; le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni; gli organi dell'unione sono formati, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati; l'unione ha autonomia statutaria; la spesa per il personale deve essere inizialmente non superiore a quella dei comuni uniti ed in seguito diminuire.

Il **comma 4** prevede che i comuni fino a 5.000 abitanti già parte di un'unione di comuni già costituita optino, ove ne ricorrono i presupposti, per la disciplina delle unioni ex art. 14 d.l. 78/2010 o delle unioni ex art. 16 d.l. 138/2011, entrambi novellati.

**L'emendamento 19.75 della Commissione interviene inserendo un comma 7-bis**, in tema di esercizio associato delle funzioni comunali.

Il nuovo comma dispone l'uso del potere sostitutivo statale (a norma dell'art. articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che lo disciplina in via generale) in caso di un primo decorso dei termini di cui al comma 31-ter (*non previsto dall'art. 19*), e dell'ulteriore decorso del nuovo termine perentorio assegnato dal prefetto agli enti inadempienti per provvedere.

Un comma 31-ter, introdotto dal comma 1, lett. e) dell'art. 19, assegna ai comuni associati o convenzionati i seguenti termini entro i quali esercitare le funzioni fondamentali comunali (stato civile e funzioni anagrafiche ed elettorali escluse):

- entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre funzioni fondamentali;
- entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

## **Articolo 20**

*(Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)*

L'**articolo 20** destina il 20% dei trasferimenti erariali per il 2010 ai comuni che diano luogo a una fusione a partire dal 2012, sopprimendo conseguentemente il regolamento vigente in materia, approvato con D. M. 1° settembre 2000, per la parte incompatibile.

## **Articolo 21**

*(Riduzione dell'IVA)*

L'**articolo 21** al **comma 1** prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVA del 2 per cento, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011, dal 1° ottobre 2012 al 1° luglio 2013, e fino al 31 dicembre 2013 (anziché al 31 dicembre 2012); inoltre, dal 1° gennaio 2014 dette aliquote sono rideterminate con un incremento dell'1 per cento anziché del 2,5 per cento come previsto dal testo previgente. Il **comma 2** stabilisce che con la legge di stabilità 2013 siano indicate le misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica e le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale; i risparmi e le maggiori entrate così ottenute, assieme ai risparmi derivanti dal riordino di enti ed organismi statali disposti dall'articolo 12, concorrono ad evitare l'aumento dal 1° luglio 2013 delle aliquote IVA.

## **Articolo 22**

*(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*

L'**articolo 22** concerne le deroghe ai fini dell'applicazione della disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle finestre (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento).

L'articolo 22 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di un nuovo contingente di soggetti, nel numero massimo di 55.000 unità, che rientrino nella disciplina previgente - in aggiunta al contingente di 65.000 unità già definito dal D.M. 1° giugno 2012, emanato sulla base dei commi 14 e 15 del citato art. 24 del D.L. n. 201, e successive modificazioni, e dell'art. 6, comma 2-ter, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 -.

## Articolo 23

(*Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili*)

### Em. 23.1000 e relativi subemendamenti

Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.

Il **comma 2** proroga le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012; viene altresì indicato in 400 milioni di euro l'importo destinato alla liquidazione della suddetta quota nell'anno 2013.

L'**em. 23.1000 approvato dalla Commissione** aggiunge un periodo al **comma 2**, con cui è stata disposta la proroga del riparto della quota del cinque per mille IRPEF.

In particolare viene modificato l'articolo 16 della legge n. 96 del 2012 (*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti movimenti politici*) al fine di prevedere che, qualora si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le risorse residue inerenti gli eventuali avanzi relativi ai contributi erariali ricevuti possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al riparto della quota del cinque per mille IRPEF (all'articolo 1, comma 337, della legge finanziaria 2006).

Il **comma 3** autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute.

Il **comma 4** incrementa di 90 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, da ripartire tra le regioni.

Il **comma 5** autorizza, a decorrere dall'anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti.

Il **comma 6** provvede al rifinanziamento del fondo missioni internazionali per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il **comma 7** consente di prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 nell'ambito del piano di impiego di cui al all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Il **comma 8**, come modificato **dalla Commissione (em. 23.1000)** incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'articolo

*7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, di 658 (anziché di 700) milioni di euro per l'anno 2013.

Se ne prevede altresì la ripartizione, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla legge di stabilità 2012 con esclusione delle finalità già finanziate ai sensi dell'articolo 23 in esame, nonché (a seguito della modifica apportata), in via prevalente, per l'incremento della dotazione del "Fondo per le non autosufficienze, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti (inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica).

I **commi 9-12** recano disposizioni di copertura per interventi destinati a fronteggiare alcune situazioni emergenziali, in particolare le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012 e l'eccezionale afflusso di cittadini del Nord Africa.

**Entro l'emendamento 23.1000 approvato dalla Commissione Bilancio, figura la istituzione di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (connesso con l'emergenza umanitaria nordafricana). Il fondo è istituito presso il Ministero del lavoro, con la dotazione di 5 milioni di euro per il 2013 (attinti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal comma 11, che diviene pari a 495 milioni: quest'ultimo è destinato agli interventi per il superamento dell'emergenza umanitaria, come anche alle operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare).**

L'intento della disposizione - da essa stessa formulato - è il passaggio, dall'emergenza, ad una gestione ordinaria dell'accoglienza. **Le risorse del fondo sono destinate - con decreto del ministro del lavoro, sentita la Conferenza unificata - alla copertura degli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.**

Il **comma 10-bis, inserito dalla Commissione (em. 23.1000)** prevede che una quota - non superiore a 6 milioni di euro - delle risorse del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", resesi disponibili al termine dell'anno 2011, accertate e determinate con decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, siano versate nel bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 dell'articolo in esame (interventi per la "emergenza neve" prodottasi nel febbraio 2012).

La 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha approvato, con il **subemendamento 23.1000/12, recante i commi aggiuntivi 12-bis e 12-ter** alcune modifiche alle norme in materia di: sedi farmaceutiche; concorsi straordinari per nuove sedi farmaceutiche; direzione di farmacie private.

**L'emendamento 23.1000 approvato dalla Commissione prevede l'inserimento, dopo il comma 12, di 15 commi aggiuntivi.**

Il **comma 12-bis (em. 23.1000)**, modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 con cui sono stati rivisti le modalità di

determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, destinando i relativi risparmi a favore delle famiglie.

Per effetto della novella apportata vengono abrogati (a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore dell'approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE):

- il decreto legislativo n. 109 del 1998 (*Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*);
- il D.P.C.M 7 maggio 1999, n. 221 (*Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate*).

Il **comma 12-ter** (em. **23.1000**), modifica l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011(*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), con cui si prevede che l'Agenzia delle entrate utilizzi le informazioni concernenti operazione di natura finanziaria per elaborare, con criteri individuati con provvedimento direttoriale, specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.

Per effetto della modifica apportata viene stabilito che le medesime informazioni siano utilizzate anche per la semplificazione degli adempimenti concernenti la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998) nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella stessa dichiarazione.

Il **comma 12-quater** (em. **23.1000**), modifica l'articolo 33, comma 1, della legge di stabilità 2012 prevedendo:

- la destinazione, per l'anno 2012, di una quota pari a 70 milioni di euro (anziché a 100 milioni) del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili per interventi di riequilibrio socio-economico (compresi la messa in sicurezza del territorio), di sviluppo dei territori e promozione di attività sportive, culturali e sociali;
- il rifinanziamento, per l'anno 2013, di 90 milioni di euro (anziché 50 milioni) del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Il **comma 12-quinquies** (em. **23.1000**), incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 1, comma 963, della legge finanziaria 2007, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune di Roma sostiene per le esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 248 del 2007, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" si disponeva che tra gli interventi previsti ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria

connessi all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, ci fosse anche, al fine di permettere la definitiva estinzione dei crediti pregressi vantati nei confronti dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I, l'autorizzazione al commissario liquidatore a procedere, entro il 30 giugno 2008, all'estinzione dei debiti della suddetta azienda universitaria tramite transazioni nel limite massimo del 90 per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da parte dei creditori ad ogni azione e pretesa.

Il **comma 12-sexies** dispone che le somme non utilizzate a tal fine nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, siano riassegnate ad un apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle pendenze residuali alla data della cessazione della suddetta gestione.

Si ricorda che il Commissario dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I è cessato dalle sue funzioni in data 31 marzo 2011, in virtù del decreto 16 febbraio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e che quest'ultimo è ad esso subentrato per il contenzioso in essere e per le pendenze non ancora definite a tale data, con affidamento della relativa gestione residuale ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 12- septies** assegna un contributo straordinario per l'esercizio 2012 al Comune dell'Aquila e ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nel limite di euro 26.000.000,00 per il comune de L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell'Aquila, finalizzato a garantire l'equilibrio finanziario e la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La copertura dell'onere avviene mediante il ricorso allo alla copertura prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, ove si prevede che il CIPE assegna il finanziamento per gli interventi di ricostruzione nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il **comma 12-octies (em. 23.1000)**, stabilisce che in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa perdura fino al 1° dicembre 2012 (il termine attualmente previsto dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge n. 98 del 2011 è il 30 giugno 2012).

Il **comma 12- novies** prevede che i criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del d.l. n. 78 del 2010, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013.

Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

Il comma 31-sexies citato ha soppresso il citato contributo (previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000) a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri relativi alla soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

I criteri della riduzione - prevedeva il comma - sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che il termine di cui al comma 31-sexies, primo periodo fosse ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 216.

Il **comma 12-decies** (**em. 23.1000**), stabilisce che nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito del Comune di Roma (approvato con D.M. del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge 225 del 2010) devono essere conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche qualora i relativi contratti siano stati sostituiti con altre operazioni di finanziamento.

Il **comma 12-undecies** interviene, in tema di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Si ricorda che sul finanziamento dei predetti servizi interviene l'emendamento 16.0.1000 che aggiunge un nuovo articolo, dopo l'articolo 16, del decreto-legge in commento, con la rubrica: *Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale*.

Sul tema dei servizi pubblici locali intervengono altresì l'articolo 4 del decreto-legge in commento, nonché l'articolo 53, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012, nel testo come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Camera dei deputati (atto Senato 3426, vedi *infra*).

Il comma 12-undecies novella l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 138/2011, relativamente alla determinazione della compensazione economica da riconoscere alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, che dovranno essere determinate:

- secondo il criterio dei costi standard:
  - che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lett. a): *si rileva che il riferimento all'articolo 18, del decreto-legge 138/2011, appare inconferente, poichè esso consta di un solo comma ed è relativo ai voli aerei di*

*parlamentari, amministratori pubblici e dipendenti pubblici; il riferimento potrebbe essere al comma 12 del medesimo articolo 4, del decreto-legge 138/2011, che disciplina il bando di gara o la lettera d'invito, delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi pubblici locali.*

*Si segnala che, con sentenza depositata il 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, emanato a seguito dell'abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011, tanto nel testo originario quanto nel testo successivamente più volte modificato. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 4 citato ripristinasse la normativa abrogata dal referendum.*

*Si rileva che l'articolo 53, comma 2-bis, del decreto-legge 83/2012, nel testo come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Camera dei deputati, novella anch'esso l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 138/2011. Il decreto-legge 83/2012 è all'esame del Senato della Repubblica (atto 3426). È opportuno coordinare le novella di cui all'emendamento in esame e quelle di cui all'Atto Senato 3426.*

L'articolo 4 del decreto-legge 138/2011 è intervenuto in un'area ordinamentale caratterizzata dall'abrogazione, in via referendaria, il 12 e 13 giugno 2011, dell'articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008 che conteneva le regole per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il regime transitorio degli affidamenti non conformi e la previsione di una disciplina regolamentare di attuazione di obiettivi specifici (anche di liberalizzazione) previsti dall'articolo stesso. Le disposizioni dell'articolo 4, sono state novellate dal decreto-legge 1/2012. Sotto un profilo sistematico, l'articolo 4, inserito nel Titolo II del decreto, dedicato alle misure di liberalizzazione e privatizzazione per favorire lo sviluppo, va letto prima di tutto in chiave applicativa del principio codificato nel precedente art. 3 secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Con la norma in questione, pertanto, si è definito un sistema di gestione dei servizi pubblici locali in cui quella concorrenziale ("nel" mercato) costituisce la regola e quella monopolistica l'eccezione. A tal fine, si è affidato agli enti locali il compito di procedere alla verifica, che sfocerà in un'apposita delibera quadro da inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della realizzabilità della gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali e dell'effettiva liberalizzazione delle attività economiche, limitando il riconoscimento del diritto di monopolio ai casi in cui la libera iniziativa possa non rispettare appieno le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. Per sottrarre settori alla liberalizzazione, l'ente locale deve motivare nella stessa delibera, le ragioni che giustificano la decisione ed i benefici derivanti dal mantenimento del monopolio.

Il **comma 12-duodecies** propone di estendere fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione di ammortizzatori sociali e del beneficio della sospensione dei

termini di pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, in favore di enti non commerciali operanti - in alcune aree territoriali - nel settore della sanità privata e rientranti in determinate fattispecie.

**Il comma 12-terdecies** aggiunge ripristina ulteriormente i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 244/2007, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013:

- senza l'obbligo di cofinanziamento;
- con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale;
- soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis della legge 27/2012, è UIRNet SpA.  
*Si rileva che il riferimento dovrebbe essere all'articolo 61-bis del decreto-legge 1/2012, di cui la legge 27/2012 costituisce la legge di conversione.*

Il nuovo comma 12-terdecies ripristina i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), ma in misura e con destinazione in parte diversa, rispetto a quanto operato dall'articolo 61-bis, del decreto-legge 1/2012, il quale ha ripristinato i detti fondi nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta dei fondi che erano stati destinati, nella misura di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, al completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti, finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale e la cui previsione di spesa era stata poi eliminata dall'allegato al decreto-legge n. 93 del 2008 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie".

Il Piano Nazionale della Logistica 2011-2020, elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto, prevede una serie di interventi volti a perseguire una strategia di lungo periodo, finalizzata a ridurre i costi rilevanti derivanti dall'inefficienza complessiva del settore della logistica. Il Piano si articola in una serie di interventi, normativi e amministrativi, che incidono su tutte le modalità di trasporto. Fra i numerosi settori di intervento rientrano le piattaforme logistiche, il sistema portuale, i collegamenti intermodali, il sistema degli incentivi (Ferrobonus, Ecobonus), i Sistemi intelligenti di trasporto. Le infrastrutture dedicate all'intermodalità sono costituite dagli *interporti* e dai *centri intermodali*. Gli interporti sono definiti dalla normativa vigente come un complesso organico di strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande comunicazione.

La società UIRNet, società per azioni degli Interporti, è stata costituita in data 9 settembre 2005: per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti) e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello.

Si ricorda che tra i soci di UIRNet S.p.A. vi sono le società italiane degli interporti, alcune società operanti nei settori trasporti e telecomunicazioni quali Telespazio S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A, Telecom Italia S.p.A. Selex Elsag S.p.A, Fondazione Slala, nonché associazioni di categoria e sindacati del settore. UIRNet S.p.A ha stipulato le seguenti convenzioni con il Ministero dei Trasporti:

- il 28 dicembre 2006 una convenzione per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema per la interconnessione degli interporti attraverso una piattaforma hardware e software localizzata, aperta e modulare, in grado di integrare fornitori di servizi e contenuti orientati alla gestione dei processi logistici e del trasporto merci, con l'obiettivo di fornire vari servizi attraverso l'interazione dei vari attori coinvolti;
- il 20 dicembre 2007 una convenzione per le attività nell'ambito della Sicurezza, per l'acquisizione e l'appontamento di sistemi adatti a produrre nelle strutture logistiche interportuali di primo livello un miglioramento complessivo della sicurezza del trasporto merci, con particolare riguardo alla tracciabilità dei percorsi ed alla organizzazione aziendale.

Il **comma 12-quaterdecies** reca previsione volta a dare impulso allo sviluppo e condivisione della rilevazione di dati di osservazione terreste atti a contenere i rischi geologici e ambientali.

Si dispone la condivisione dei dati - a cura dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che li raccoglie e cataloga - comunque rilevati (salve le esigenze di sicurezza nazionale), sì da renderli consultabili da tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati.

È posta clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 12-quinquiesdecies** dispone l'innalzamento a 5.000.000 di euro dell'importo massimo delle sanzioni amministrative dettate dal codice del commercio in materia di pratiche commerciali scorrette: in un caso (provvedimento di divieto della pratica) il vecchio massimale era di 500mila euro, nell'altro caso (inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti) era di 150.000 euro. Presupposto dell'innalzamento è che ad accettare e sanzionare le pratiche scorrette sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (come già nella norma codicistica richiamata), *per cui appare tautologica la clausola di esclusione - pure contenuta nell'emendamento - secondo cui la norma non si applica ai settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, "affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati"*.

Il **comma 12-sexiesdecies**, dispone in ordine alle verifiche da espletare sulle armi da sparo prodotte, importate e commercializzate in Italia, comprese quelle destinate all'uso sportivo. Le suddette verifiche sono poste in capo al Banco Nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"). Ai sensi della disposizione della legge n. 110 richiamata, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte al comma 1 dello stesso articolo 11 (in particolare il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, il numero di matricola, il numero progressivo sulle canne e il calibro); indi il Banco imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione.

**Con la norma qui proposta**, il Banco è ora chiamato a verificare la qualità di arma comune da sparo, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa comunitaria, verificando tale qualità anche in relazione alla dichiarazione in merito resa dall'interessato, comprensiva della documentazione tecnica o, in assenza di tale dichiarazione, dai documenti prodotti dallo stesso Banco. L'introduzione di tale disposizione si rende necessaria, secondo quanto affermato dal testo dello stesso comma 12-sexiedecies, in seguito all'abolizione del Catalogo nazionale delle armi presso il Ministero dell'interno, operata dalla legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) il cui articolo 14, comma 7, abroga l'articolo 7 - istitutivo del Catalogo - della citata legge n. 110 del 1975, nell'ambito di disposizioni finalizzate alla riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini. Si dispone, inoltre, che il Banco renda accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche in ottemperanza a quanto disposto in materia in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dalla legge n. 241 del 1990.

## **Articolo 24** *(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 24** come modificato dall'**em. 3.0.1000 approvato dalla Commissione** prevede che agli oneri recati dagli articoli 2 (comma 11), 3 (comma 16), 3-bis (comma 6), 5 (comma 1), 7 (comma 21), 21 (comma 1), 22 e 23 (ad esclusione del comma 9) del testo in esame si provveda mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento. In sostanza l'emendamento aggiunge all'elenco l'onere relativo al credito d'imposta e ai finanziamenti bancari agevolati in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 inseriti dall'articolo 3-bis.

**Articolo 24-bis**  
*(Clausola di salvaguardia)*  
**Em. 24.0.1 (testo 2)**

**L'emendamento inserisce l'articolo 24-bis** che reca la c.d. "clausola di salvaguardia" per le Autonomie territoriali a statuto differenziato.

La norma lascia fermo restando il contributo di dette Autonomie all'azione di risanamento come determinata dall'articolo 16, comma 3 , e prevede che le disposizioni del presente decreto legge si applichino secondo le procedure previste dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.



# Ultimi dossier del Servizio Studi

374/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. II - Sintesi e schede di lettura
375	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3366 - Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
376	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290 relativo agli enti territoriali
377	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
378	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3408 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione"
379	Dossier	Atto del Governo n. 497 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
380	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3382 Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. <i>Testo con gli emendamenti proposti dalle Commissioni</i>
381/I Tomo 1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, <b>con modificazioni</b> , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)
381/I Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, <b>con modificazioni</b> , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".